

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

717° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 9 LUGLIO 1991

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	8
5 ^a - Bilancio	»	12
6 ^a - Finanze e tesoro	»	20
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	25
10 ^a - Industria	»	32
12 ^a - Igiene e sanità	»	34
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	40

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 8 ^a (Lavori pubblici)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Organismi bicamerali

Riconversione industriale	<i>Pag.</i>	45
---------------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	50
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	53
10 ^a - Industria - Pareri	»	57

ERRATA CORRIGE

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	59
--------------------	-------------	----

COMMISSIONI 2^a e 8^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

MARTEDÌ 9 LUGLIO 1991

3^a Seduta

*Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
COVI*

Intervengono il ministro dei lavori pubblici Prandini ed il sottosegretario allo stesso dicastero Ferrarini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di edilizia, di locazione di immobili urbani ad uso abitativo e di concorso del risparmio privato alla realizzazione dei programmi di edilizia residenziale (2606)

Giustinelli ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente disciplina delle locazioni di immobili urbani (491)

Bausi ed altri: Nuove norme in materia di locazioni urbane. Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (1243)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto, rinviato il 20 marzo.

Interviene nel dibattito generale il senatore VISCONTI, il quale condivide in primo luogo l'esigenza, già espressa dal relatore Golfari, di un maggiore coordinamento tra il disegno di legge governativo in esame ed altri provvedimenti concernenti la materia, come ad esempio quello predisposto dal Ministro per i problemi delle aree urbane ed il testo, conosciuto come «pacchetto-casa», in fase di avanzata elaborazione presso la VIII Commissione della Camera dei deputati. Segnala poi l'esigenza di definire con precisione l'ambito normativo che si intende modificare : al riguardo ricorda in particolare l'opportunità di chiarire come si connettono le funzioni del CER, del comitato esecutivo del CER e della direzione generale per i problemi abitativi, dal momento che si intende modificare la legge n. 457 del 1978, istitutiva appunto di detto comitato esecutivo. Anche per quel che riguarda l'osservatorio

nazionale permanente della condizione abitativa, il senatore Visconti segnala l'esigenza di valutarne la portata in relazione agli altri organi aventi funzioni conoscitive esistenti o annunciati, che in totale ammontano a circa un centinaio. Nel segnalare l'indubbia necessità di precisare soprattutto le funzioni afferenti agli organi regionali, si sofferma sulle finalità del fondo sociale, la cui entità appare subito insufficiente se si considera che passando da un regime di equo canone ad un sistema di canone amministrato certamente aumenterà il numero delle famiglie potenzialmente beneficiarie degli interventi del fondo stesso. Al riguardo invita il Governo da una parte a tener conto che dal prossimo 1992 probabilmente verrà meno la forma di contribuzione nota come «ritenuta ex Gescal», dall'altra a limitare comunque l'utilizzo del fondo per la parte destinabile a studi e ricerche, attesa la già cospicua proliferazione di studi in tali materie, che, come ha rilevato la Corte dei Conti, non sempre si è rivelata utile.

Il senatore Visconti prende quindi atto con favore della prevista istituzione di piani integrati, che potranno valere ad aprire una nuova fase volta soprattutto al recupero del patrimonio edilizio. Al riguardo segnala però innanzitutto la necessità di chiarire a quale tipologia di programma integrato si faccia riferimento, ed in secondo luogo di acquisire le dovute informazioni sugli esiti di un'apposita indagine che è stata di recente avviata sulla utilizzazione del patrimonio immobiliare con particolare riguardo a quello in mano pubblica, che sembra gestito in larga parte con criteri clientelari.

Interviene quindi il senatore FILETTI, il quale, nel riconoscere l'opportunità di considerare come testo base il provvedimento governativo, certamente più organico degli altri, osserva che sarebbe stato comunque utile ampliare l'oggetto del provvedimento alla disciplina degli immobili adibiti ad uso non abitativo.

Dopo un'interruzione del ministro PRANDINI, il quale ricorda che sulla materia è in corso di predisposizione un apposito provvedimento, il senatore Filetti afferma che la disciplina proposta dal Governo per la locazione di immobili ad uso abitativo non desta in linea di massima particolari perplessità, salvo richiedere alcuni affinamenti che potranno essere opportunamente esaminati in sede di articolato. Nell'esprimere apprezzamento per la parte del disegno di legge volta a promuovere la partecipazione del risparmio privato, conclude segnalando la complessità del problema finanziario che tuttavia tale parte solleva.

Prende la parola il senatore MARIOTTI, che dichiara di condividere le finalità del provvedimento, pur ritenendo necessario un coordinamento del testo governativo con l'analogo disegno di legge parlamentare all'esame della Camera dei deputati. L'organicità del provvedimento va senza dubbio condivisa, ma si impongono delle osservazioni in merito a taluni punti. Sul piano istituzionale, occorrerebbe ad esempio prevedere, accanto alla maggiore rappresentatività del CER – che finalmente ricomprende anche i reali finanziatori dell'edilizia pubblica – l'assunzione da parte di tale organo di compiti programmatori o comunque di supporto alla programmazione. Per quel che riguarda poi

il fondo nazionale per l'edilizia residenziale, è necessario un serio impegno del Governo per assicurare ogni anno il contributo dello Stato che dovrà essere stabilito con legge finanziaria. Nel segnalare l'importanza sociale e strategica dell'articolo 8, istitutivo di detto fondo, il senatore Mariotti segnala quindi l'opportunità di approfondire le modalità attuative dell'articolo 21, concernente l'integrazione del canone locativo.

Esprimendo l'avviso che il disegno di legge dovrebbe tendere ad aprire una fase nuova basata non soltanto sul semplice recupero edilizio ma su un vero e proprio recupero urbanistico, rileva che il ruolo delle regioni risulta confermato, nonostante le inadempienze finora riscontrate, in merito alle quali l'articolo 11 ha previsto comunque un'apposita procedura in un primo momento sostitutiva ed in caso di non approvazione dei programmi di intervento entro i termini stabiliti, addirittura di revoca delle somme assegnate, che ritornano così al fondo per l'edilizia residenziale pubblica.

Il senatore Mariotti si dichiara favorevole alla tendenziale liberalizzazione degli affitti prevista nel disegno di legge, affermando che la legge n. 392 del 1978 ha dato vita ad un mercato asfittico e che è pertanto quanto mai necessario definire modalità di regolamentazione che si adattino all'attuale situazione del settore delle locazioni.

Dopo essersi soffermato su talune disposizioni che recano idonei contrappesi alla tendenziale liberalizzazione, prospetta l'opportunità di approfondire le questioni della finita locazione e della giusta causa e sottolinea altresì come attraverso l'esclusione dal regime dell'equo canone delle abitazioni nuove o totalmente ristrutturate si intendano rilanciare gli investimenti nel settore.

Esprime quindi il suo avviso favorevole alle disposizioni di cui al Capo III del disegno di legge, pur rilevando le difficoltà che si incontreranno nella creazione di un idoneo canale di finanziamento degli investimenti abitativi. Conclude affermando che il disegno di legge rappresenta una base utile per una deliberazione in tempi brevi e con qualche integrazione da parte delle Commissioni.

Il presidente COVI prospetta l'opportunità di elevare fino a 10.000 abitanti il limite per l'identificazione dei comuni non sottoposti all'applicazione del canone amministrato. Propone inoltre che si adotti nell'ambito del provvedimento una clausola generale che consenta il ricorso ai patti in deroga, che a suo avviso hanno contribuito in modo determinante a risolvere i problemi dei contratti agrari. Dichiarando quindi chiuso il dibattito generale.

Replica il relatore per l'8^a Commissione GOLFARI, proponendo la costituzione di un comitato ristretto che lavori in tempi brevi, onde consentire alle Commissioni di approvare il provvedimento entro le ferie estive, anche al fine di sincronizzarsi con i tempi di approvazione del disegno di legge sull'edilizia residenziale attualmente all'esame alla Camera dei deputati. Con riferimento agli interventi dei senatori Correnti e Libertini fa presente che il provvedimento si propone un'apertura graduale al mercato del settore delle locazioni, tuttavia con opportune regolamentazioni a favore degli inquilini meno abbienti.

Riscontra quindi talune aperture molto significative nell'intervento del senatore Visconti, rilevando come sia possibile raggiungere un' intesa per quanto riguarda la parte istituzionale e il coordinamento con altri provvedimenti in materia.

Affermato altresì che occorre approfondire la questione sul ruolo del CER anche nei termini prospettati dal senatore Bausi, dichiara infine che vi sono a suo avviso le basi per un lavoro utile in tempi brevi.

Il senatore LIPARI, relatore per la 2^a Commissione, dichiara anzitutto di concordare con il senatore Golfari quanto alle sue proposte procedurali e osserva quindi, con riferimento agli interventi dei senatori Libertini e Correnti che essi non hanno tenuto presente dei risultati ottenuti dall'effettiva applicazione dell'equo canone, che sono ben diversi dagli obiettivi che si prefiggeva la legge n. 392 del 1978.

Giudicate interessanti talune notazioni del senatore Visconti circa la pletoricità di alcuni organi, pone in risalto l'esigenza di riflettere con attenzione sulla proposta del presidente Covi circa i patti in deroga, nell'intento di verificare se essi possano dar luogo a conflittualità e ad effetti distorti.

Replica il ministro PRANDINI ringraziando i senatori ed i relatori intervenuti per il loro apporto costruttivo e dichiarando di condividere la proposta procedurale del senatore Golfari, che consentirebbe alle Commissioni di concludere il loro lavoro in tempi brevi e di ipotizzare l'approvazione definitiva del provvedimento sull'edilizia residenziale all'esame della Camera dei deputati negli stessi tempi; quest'ultimo disegno di legge, a suo avviso, potrebbe fungere da soluzione ponte per non interrompere l'operatività delle strutture per l'edilizia residenziale.

Affermato inoltre che in un prossimo Consiglio dei Ministri sarà anche varato un disegno di legge riguardante la locazione per usi diversi, dichiara che i provvedimenti governativi in materia di edilizia residenziale e di affitto sono stati definiti previo ascolto di tutti i soggetti interessati e che occorre salvaguardare una sede ristretta ove abbiano voce adeguata le Regioni, le forze sindacali e imprenditoriali, con compiti di programmazione; si dichiara favorevole inoltre al mantenimento di osservatori provinciali che possano raccogliere adeguatamente dati utili sulle situazioni locali del mercato abitativo.

Sottolinea la positività di una clausola generale riguardante i patti in deroga, che a suo avviso è in linea con una tendenza alla delegificazione e alla riduzione dei vincoli amministrativi, pur dovendosi adottare una regolamentazione che tenga conto delle esigenze della domanda debole. Afferma infine che il comitato ristretto dovrà affrontare più approfonditamente la questione della finita locazione.

Le Commissioni convengono quindi sulla proposta procedurale avanzata dal senatore Golfari.

Il presidente COVI invita quindi i Gruppi a designare i loro rappresentanti nell'ambito del comitato ristretto.

Propone altresì che sia fissato il termine di martedì 16 luglio per la presentazione di emendamenti al Capo I del disegno di legge.

Le Commissioni convengono ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 9 LUGLIO 1991

365^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ELIA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le riforme istituzionali D'Onofrio.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché altre disposizioni concernenti l'amministrazione finanziaria (2898)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

In sostituzione del relatore GUZZETTI, riferisce alla Commissione il senatore MAZZOLA, il quale, dopo aver fatto presente che la decretazione d'urgenza è uno strumento tipico per la disciplina della materia fiscale, propone di riconoscere la sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge all'esame.

Conviene il senatore GALEOTTI, il quale esprime peraltro alcune perplessità sul contenuto degli articoli 5 (relativo al regime fiscale dei premi pagati dall'Unione nazionale incremento razze equine) e 6 (relativo ad un'autorizzazione di spesa finalizzata a far fronte a varie esigenze dell'amministrazione finanziaria): a suo avviso, in sede di esame nel merito, andrà verificata la congruità di dette disposizioni per quanto concerne l'omogeneità del provvedimento.

La Commissione conferisce quindi all'unanimità mandato al relatore MAZZOLA di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole circa i presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 196.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, recante misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (2900), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore MAZZOLA, il quale, dopo aver ricordato che il provvedimento trae origine anche da indirizzi emersi nel corso dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, raccomanda di riconoscere i requisiti di necessità ed urgenza, in presenza di fenomeni sempre più preoccupanti di infiltrazione mafiosa negli organi di alcune amministrazioni locali.

Senza discussione ed all'unanimità, la Commissione conferisce quindi al relatore il mandato di redigere un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto legge n. 164.

IN SEDE REFERENTE

Azzarà ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67 e 7 agosto 1990, n. 250, contenenti provvidenze a favore della editoria (2624)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il senatore GALEOTTI ricorda che l'esame del disegno di legge in titolo è sospeso ormai da molto tempo in attesa di emendamenti già preannunciati dal Governo, ma non ancora presentati. Poichè ritiene che tale inadempienza non giustifichi ulteriori dilazioni, propone di procedere comunque nell'esame del disegno di legge, in modo da trasmetterlo al più presto all'Assemblea.

Concordano la senatrice TOSSI BRUTTI ed il senatore SPETIČ.

Il presidente ELIA informa la Commissione di aver ricevuto assicurazioni da parte del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Cristofori su una prossima definizione degli emendamenti in parola, per cui è forse opportuno procedere ad un ulteriore breve rinvio dell'esame.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SPETIČ esprime il proprio disappunto per l'assenza di progressi nell'esame dei disegni di legge sulla tutela della minoranza slovena: il comitato ristretto, da tempo costituito, si è limitato allo svolgimento di attività conoscitive (sulla cui utilità esprime alcuni

dubbi), senza ancora entrare nel merito della problematica. Ritiene pertanto assai grave che non si riesca a fare dei passi in avanti nella definizione di una materia che investe direttamente l'attuazione delle norme costituzionali sulla tutela delle minoranze e propone di proseguire l'esame dei provvedimenti in parola in Commissione.

Il senatore GUZZETTI, relatore sui disegni di legge nn. 343, 948, 1099, 1223 e 2073, fa presente che l'attività conoscitiva svolta dal Comitato ristretto ha fatto emergere elementi di grande utilità per l'elaborazione normativa. Si vede però nella necessità di dover rinunciare all'incarico di relatore, a causa di altri concomitanti impegni.

Dopo che il sottosegretario D'ONOFRIO ha ricordato che la Camera dei deputati sta concludendo la discussione dei progetti di legge sulla tutela delle minoranze linguistiche, il presidente ELIA propone di iscrivere all'ordine del giorno delle sedute convocate per la prossima settimana i provvedimenti in questione, incaricando il senatore Cabras di svolgere egli il compito di relatore, dopo la rinuncia del senatore Guzzetti.

Conviene la Commissione.

Dopo un breve intervento del senatore MURMURA (che a sua volta sollecita un impegno della Commissione per la conclusione della discussione sui disegni di legge relativi all'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti), al quale replica il senatore GALEOTTI (ricordando che in questa e nelle prossime settimane i lavori della Commissione dovranno essere conciliati con i gravosi impegni richiesti dall'Assemblea e con l'esigenza prioritaria di esaminare il disegno di legge n. 2829), il presidente ELIA propone di procedere, nel corso della seduta antimeridiana di domani, all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 194 e di dedicare la seduta pomeridiana, il cui inizio è anticipato alle ore 15, all'esame del disegno di legge n. 2829, sul «semestre bianco».

Conviene la Commissione.

Il senatore MAFFIOLETTI prende poi la parola per sottolineare ancora una volta l'esigenza che in sede di assegnazione dei disegni di legge non venga trascurata la competenza della Commissione per quanto riguarda l'ordinamento generale dello Stato e prospetta altresì alcune perplessità relative all'incidenza dei pareri espressi dalla Commissione stessa, sulle successive deliberazioni assunte dalle Commissioni di merito. Evidenzia, a questo proposito, la necessità di seguire con attenzione l'esito dei pareri stessi, di sostenere l'attività consultiva con una documentazione più tempestiva e, anzitutto, di elaborare più adeguate soluzioni regolamentari.

Anche il senatore MURMURA ritiene che il problema sollevato dal senatore Maffioletti vada affrontato essenzialmente sotto il profilo

regolamentare. Occorre, infatti, adottare una disciplina che attribuisca ai pareri della 1^a Commissione effetti del tutto analoghi a quelli della Commissione bilancio.

Inoltre, va tenuta presente anche una controproducente tendenza alla sottovalutazione della competenza primaria della Commissione in materia di pubblico impiego e di ordinamento della pubblica amministrazione, come si può evincere da una prassi oscillante da parte della Presidenza del Senato per quanto riguarda l'assegnazione di disegni di legge aventi ad oggetto tali materie.

Conviene la senatrice TOSSI BRUTTI, la quale ricorda che la sua parte politica aveva formulato proposte di modifica del Regolamento proprio nel senso indicato dal senatore Murmura.

Anche secondo il senatore GALEOTTI è necessaria una modifica regolamentare che conferisca maggiore incisività all'attività consultiva rispetto alle successive fasi procedurali. È comunque essenziale che la Commissione ribadisca la propria competenza su tutta la materia che riguarda il pubblico impiego e l'ordinamento della pubblica amministrazione.

Concludendo la discussione, il presidente ELIA conviene con le osservazioni relative alle insufficienze delle norme regolamentari relative all'attività consultiva, pur ritenendo difficile che si possa giungere all'approvazione di una modifica regolamentare nello scorcio finale della legislatura. Peraltro, è innegabile che, mentre in molti casi, viene, almeno in parte, trascurata la competenza primaria della Commissione in materia di pubblico impiego ed ordinamento della pubblica amministrazione, d'altro canto accade che la Commissione stessa è chiamata ad esprimersi su un gran numero di provvedimenti.

La seduta termina alle ore 16,25.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 9 LUGLIO 1991

261ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

Intervengono il ministro della sanità De Lorenzo e il sottosegretario di Stato per il tesoro Foti. Intervengono altresì i rappresentanti della Corte dei conti, dottor Carabba e dottor Chiappinelli.

La seduta inizia alle ore 10,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 48, del Regolamento, dei rappresentanti della Corte dei conti, in relazione agli aspetti contabili e finanziari del disegno di legge recante «Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria»

Dopo parole di benvenuto del presidente ANDREATTA, ha la parola il dottor CARABBA.

Egli ricorda che, a giudizio della Corte, appariva di grande interesse la norma contenuta nel decreto-legge n. 262 del 1990, in base alla quale i rendiconti delle USL debbono essere inviati alle delegazioni regionali della Corte dei conti, che poi riferisce alle singole assemblee regionali. Il punto appare di particolare rilevanza, in quanto oggi le USL non inviano più alla Corte i rendiconti, che non vengono compilati per il solo fatto che esse non chiedono il saldo dei trasferimenti, basando la propria operatività sulle anticipazioni.

La questione è rilevante e la Corte intende svolgere un approfondimento in materia, ritenendo che si possono prevedere dei controlli-referto, come già accadde per la questione dei debiti pregressi.

Ha quindi la parola il dottor CHIAPPINELLI, il quale ricorda che è stata sempre costante preoccupazione dell'organo di controllo monitorare l'andamento della spesa sanitaria, in ordine alla quale occorre intervenire prevedendo meccanismi di trasparenza e di razionalità.

Quanto al disegno di legge di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, su cui la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere il parere di competenza, fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 fa

persistere la possibilità di una divaricazione tra stime e andamenti della spesa in corso d'anno: su questo non si può non dichiarare una certa perplessità, anche alla luce dell'assetto istituzionale del settore, caratterizzato da decentramento e policentrismo.

Analoghe perplessità si hanno sul comma 1 dell'articolo 1, che fa riferimento al criterio della spesa storica, mentre si dovrebbe impostare il discorso valorizzando la componente programmatica.

Quanto poi alla corresponsabilizzazione delle regioni in ordine all'offerta dei servizi eccedentali, la Corte condivide l'orientamento, ma fa osservare che occorrerebbe predeterminare i mezzi finanziari secondo le linee riconosciute dalla Corte Costituzionale, che ha ribadito la necessità di prevedere uno sviluppo dell'autonomia impositiva di tali enti.

È necessario altresì un maggiore raccordo tra il fondo sanitario nazionale e la complessiva normativa in materia di patrimonio e di strutture: un punto su cui insistere può essere quello di armonizzare la normativa in materia sanitaria con le altre leggi speciali che operano nel settore, come ad esempio quella che prevede strutture per la lotta contro l'AIDS.

È importante altresì prevedere meccanismi che superino l'attuale inerzia di alcune regioni in materia di programmazione, così come appare essenziale prevedere l'autonomia contabile degli enti decentrati di spesa. In materia di personale, occorre poi chiarire il relativo regime, ossia se si tratti di un assetto di carattere privatistico o continua il precedente assetto, di carattere pubblicistico: la questione va valutata anche sotto il riflesso delle ricadute sul bilancio dello Stato. Collegato a questo punto è quello della responsabilità del personale, a proposito della quale ci si deve chiedere se possano essere applicate le norme della legge n. 142 per i dirigenti degli enti locali e quindi i poteri ivi previsti per la Corte dei conti. Ciò richiama il tema dei controlli, in ordine al quale occorre, sì, privilegiare il ruolo delle regioni, ma è necessario altresì tenere presente meccanismi che valgano a controllare la crescita della spesa.

La Corte poi si dichiara favorevole al riordino globale del Ministero della sanità, anche se vanno chiariti aspetti importanti come l'assetto dell'Istituto Superiore di Sanità e la sua natura giuridica, anche per quanto riguarda i riflessi sull'autonomia contabile. Collegato a questo punto è quello delle gestioni fuori bilancio, che vanno riordinate in coordinamento con la recente legge varata in materia e con il disegno di legge presentato dal Governo.

Infine, i punti sui quali esistono forti dubbi circa la quantificazione degli oneri riguardano il personale, l'accesso alla dirigenza, le indennità e le norme sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il senatore BARCA chiede che si informi la Presidenza del Senato sull'opportunità che l'Assemblea non passi all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2375, fin quando la Commissione non ha espresso il parere: condivide il presidente ANDREATTA, facendo presente che ciò è tanto più da condividere in quanto è molto probabile che sull'articolo 1 di tale disegno di legge la Commissione esprimerà un parere contrario per assenza della copertura finanziaria.

Il dottor CHIAPPINELLI, riprendendo il proprio intervento, fa quindi presente sinteticamente che i punti che destano perplessità a giudizio della Corte riguardano la normativa sul personale (per profili di copertura); l'articolo 7, comma 8 (in tema di utilizzo delle strutture ambulatoriali); l'articolo 14 (sotto il profilo del raccordo con il decreto-legge n. 262 del 1990); l'articolo 16 (per quanto concerne gli oneri); l'articolo 5, in materia di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione; l'articolo 18 (sotto il profilo dell'utilizzo di economie di dubbia realizzazione) e l'articolo 21 (per quanto concerne la relativa copertura finanziaria).

Il dottor CARABBA fa presente che la Corte nutre dubbi - sotto l'aspetto dell'assolvimento dell'obbligo di copertura, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 468 del 1978 - per quanto riguarda la previsione di funzioni espletate dalle regioni. La questione di fondo, più in generale, riguarda comunque il fatto che non rimane intaccato il complesso dei diritti soggettivi nel comparto sanitario, il che fa presumere che la spesa di questo settore non subirà rallentamenti.

Viene quindi dichiarata conclusa l'audizione dei rappresentanti della Corte dei conti.

La seduta, sospesa alle ore 10,50, riprende alle ore 12,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa (2375-233-1020-1679 e 1879-bis), approvato dalla Camera dei deputati. Rinvio dall'Assemblea in Commissione in data 22 maggio 1991

(Parere all'Assemblea in parte favorevole e in parte contrario su testo ed emendamenti sugli articoli da 1 a 8 e relativi emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame degli articoli da 9 a 22 e dei relativi emendamenti)

Riferisce alla Commissione il presidente ANDREATTA, il quale ricorda che il 1° luglio 1991 la Commissione igiene e sanità ha presentato il nuovo testo del disegno di legge di riordino del Servizio sanitario nazionale. Al testo sono state introdotte numerose modifiche.

Dà conto poi della misura in cui si è tenuto conto del parere reso dalla Commissione bilancio il 29 maggio e rende noto che il Tesoro fa sapere che relativamente all'articolo 1, comma 5, andrebbero eliminate le parole del secondo capoverso «...e sono alimentati da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato». Diversamente la norma comporta oneri per il bilancio statale senza l'indicazione della relativa copertura.

Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 2, lettera c), andrebbero specificate in modo più compiuto le modalità di nomina del Consiglio di amministrazione delle aziende ospedaliere apparendo eccessivamente vago il riferimento al previsto «concorso con l'ente locale ove ha sede l'azienda».

Al comma 2, lettera i), in analogia a quanto previsto dalla lettera c) del presente comma, per il Consiglio di amministrazione, andrebbe specificato che la nomina del Collegio dei revisori rientra nella competenza delle regioni e delle province autonome.

Andrebbe, altresì, prevista – sempre secondo il Tesoro – l'ipotesi di un Collegio dei revisori in via straordinaria, nei casi oggi indicati dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463. Infine, onde evitare ingiustificate disparità di trattamento da regione a regione, si rappresenta l'assoluta esigenza di inserire una specifica norma del seguente tenore, analoga, sostanzialmente, al testo originario del disegno di legge: «i compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e dei Collegi dei revisori vanno determinati, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, in maniera uniforme a livello nazionale in rapporto all'entità del bilancio. Le indennità di missione e di rimborso delle spese di trasporto, se dovute, vengono corrisposte nella misura stabilita per i dipendenti delle unità sanitarie locali nella posizione funzionale più elevata».

Il presidente Andreatta illustra quindi uno schema di parere, relativamente agli articoli dall'1 al 5, in base al quale la Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del provvedimento e gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, premesso che in questo primo parere si occuperà esclusivamente degli articoli da 1 a 5 del provvedimento, riservandosi in un secondo parere della trattazione delle norme successive, dichiara di non opporsi, per quanto di propria competenza, ad esclusione di quanto segue.

Relativamente all'articolo 1, dopo aver udito il materia anche la Corte dei conti, la Commissione osserva che la norma attuale sortirebbe l'effetto di rendere inefficaci le disposizioni di programmazione, che diverrebbe inattuabile, in presenza di un andamento dei costi molto diversificato fra azienda sanitaria e azienda sanitaria. Infatti il meccanismo previsto dai commi 1 e 9 consolida il principio della spesa storica, facendo nella sostanza gravare sullo Stato gli oneri dei successivi aggiustamenti, senza prevedere invece correttivi, quali quelli che deriverebbero dal conferimento di autonomia impositiva alle regioni. Per tal via la pressione della spesa sulla Tesoreria provocherà l'effetto di far saltare i «tetti» definiti via via in sede di legge finanziaria per la spesa sanitaria. Il parere è pertanto contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: la contrarietà verrebbe superata dalla modifica del comma 1, al fine di stabilire che: «In assenza del piano sanitario e di sue disposizioni che permettano di utilizzare parametri riferiti ai livelli delle prestazioni, nel calcolo delle spesa storica pro capite devono essere esclusi i dati relativi al quinto delle aziende sanitarie che nell'anno base presentavano il costo pro capite più elevato. Per queste aziende sanitarie si deve prevedere un periodo triennale per il rientro della spesa in media e a questo scopo potranno essere corrisposti nel primo triennio contributi straordinari pari, rispettivamente, al 75 per cento nel primo anno, al 50 per cento nel secondo anno e al 25 per cento, nel terzo anno, della differenza tra la spesa storica effettiva di ciascuna rispetto alla media delle restanti aziende».

Sempre sulla base del predetto schema di parere, la Commissione fa presente inoltre che all'attuale comma 5, non è stata accolta l'osservazione relativa alla necessità di chiarire che i finanziamenti di cui al primo periodo costituiscono percentuale del finanziamento complessivo del fondo sanitario interregionale.

All'articolo 3, comma 1, lettera c), occorre poi inserire, ai sensi dell'articolo 81, della Costituzione, un inciso relativo al «divieto d'iscrizione nel bilancio di previsione annuale, di competenza e di cassa, di spese per prestazioni di servizi eccedenti quelli garantiti in modo uniforme sul territorio nazionale se le regioni, le province autonome e gli enti locali, limitatamente ai servizi loro assegnati, non abbiano provveduto a deliberare le corrispettive risorse di copertura finanziaria, e tali risorse non siano già state acquisite al medesimo bilancio di previsione».

Relativamente agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, la Commissione esprime parere contrario, per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.0.4, che necessita di quantificazione; su quello 2.1, che istituisce un fondo di sviluppo aggiuntivo, su quello 5.23, che consente l'istituzione di dotazioni organiche delle aziende sanitarie e su quello 5.27, che permette il collocamento fuori ruolo di personale dirigente.

Il senatore SPOSETTI fa presente che l'emendamento 2.1 ha la medesima copertura di cui all'articolo 2 del provvedimento e quindi non presenta problemi finanziari.

Il presidente ANDREATTA, nell'osservare come comunque l'emendamento 2.1 contribuisca a incrementare la spesa, concorda sull'ipotesi di esprimere una semplice osservazione su questo punto.

Il senatore SPOSETTI fa presente che l'emendamento 5.23 non è carente di copertura, mentre il ministro DE LORENZO ricorda che le regioni, già sulla base dell'attuale assetto, provvedono a determinare le piante organiche.

Si conviene quindi di esprimere un parere di nulla osta sull'emendamento 5.23.

Il senatore SPOSETTI fa poi osservare che l'emendamento 5.27 non comporta oneri, mentre il presidente ANDREATTA propone che venga espresso un parere di nulla osta a condizione che gli oneri per il collocamento fuori ruolo siano a carico dei bilanci delle USL: conviene la Commissione.

Il presidente ANDREATTA ricorda quindi che, sull'articolo 6, comma 4, il problema era di valutare se esso comportasse o meno degli oneri nuovi: il ministro DE LORENZO fa osservare che per risolvere le perplessità si può far riferimento alle disponibilità di bilancio.

Il presidente ANDREATTA fa osservare che comunque il comma 4 in esame può comportare l'assunzione di 2.000 persone: occorrerebbe quindi trasformare l'obbligo di intervenire in possibilità e distinguere la sanità dall'assistenza.

Il senatore GALLO chiede quale sia il costo della singola assunzione.

Si apre un dibattito sul comma in esame, cui prendono parte il presidente ANDREATTA, i senatori CORTESE e AZZARÀ (il quale ultimo si dichiara contrario a dividere i fondi tra la sanità e l'assistenza), il ministro DE LORENZO (che ricorda che il Governo ha appena varato un disegno di legge in materia di protezione dell'anziano) e infine il senatore SPOSETTI (a giudizio del quale occorre verificare l'agibilità di meccanismi che superino le disparità tra le varie regioni).

Il senatore CORTESE fa osservare che il comma in esame è collegato all'articolo 1, comma 3, a proposito del quale occorrerebbe distinguere, ai fini del verificarsi dei disequilibri che portano alla possibilità di reintegrare il fondo sanitario, tra spesa di natura sanitaria ed elementi di carattere assistenziale.

Il presidente ANDREATTA propone quindi l'espressione di un parere condizionato sull'articolo 1, comma 3, nel senso appunto illustrato dal senatore Cortese: dissente il senatore BOLLINI, il quale fa osservare che l'articolo 6, comma 4, non implica un'alternatività tra assistenza e sanità e che quindi l'idea di una separazione contabile non appare opportuna, dovendosi propendere per una soluzione rispettosa degli aspetti di onerosità.

Su proposta quindi del presidente Andreatta, il ministro DE LORENZO assume l'impegno di presentare un emendamento in Assemblea per risolvere la questione.

Sull'articolo 7, comma 7, il ministro DE LORENZO fa presente che l'attività è già regolata secondo una normativa ben precisa.

Su proposta del presidente ANDREATTA, si conviene di subordinare il nulla osta all'inserimento del riferimento della normativa in essere.

Il ministro DE LORENZO fa poi presente che sull'articolo 8, comma 18, non vi sono oneri aggiuntivi, perchè, mentre alla lettera a) si prevede l'istituzione di un ruolo di personale sanitario nell'organico dell'amministrazione penitenziaria, alla lettera b) si esplicita che l'assunzione nell'organico di cui alla lettera a) è effettuata per il personale sanitario operante negli Istituti e servizi penitenziari alla data di entrata in vigore della legge.

Su proposta del presidente ANDREATTA, si conviene di subordinare il nulla osta sul comma 18 dell'articolo 8 a che venga indicata l'assenza di oneri.

La Commissione quindi dà mandato al presidente Andreatta di trasmettere all'Assemblea il seguente parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del provvedimento e gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea,

premessato che in questo primo parere si occuperà esclusivamente degli articoli da 1 a 8 del provvedimento, riservandosi in un secondo parere della trattazione delle norme successive, dichiara di non opporsi, per quanto di propria competenza, ad esclusione di quanto segue.

Relativamente all'articolo 1, dopo aver udito il materia anche la Corte dei conti, osserva che la norma attuale sortirebbe l'effetto di rendere inefficaci le disposizioni di programmazione, che diverrebbe inattuabile, in presenza di un andamento dei costi molto diversificato fra azienda sanitaria e azienda sanitaria. Infatti il meccanismo previsto dai commi 1 e 9 consolida il principio della spesa storica, facendo nella sostanza gravare sullo Stato gli oneri dei successivi aggiustamenti, senza prevedere invece correttivi, quali quelli che deriverebbero dal conferimento di autonomia impositiva alle regioni. Per tal via la pressione della spesa provocherà l'effetto di far saltare gli stanziamenti di competenza definiti via via in sede di legge finanziaria per la spesa sanitaria. Il parere è pertanto contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: la contrarietà verrebbe superata dalla modifica del comma 1, al fine di stabilire che: "In assenza del piano sanitario e di sue disposizioni che permettano di utilizzare parametri riferiti ai livelli delle prestazioni, nel calcolo delle spesa storica pro capite devono essere esclusi i dati relativi al quinto delle aziende sanitarie, che nell'anno base presentavano il costo pro capite più elevato, nell'ambito della stessa tipologia. Per queste aziende sanitarie si provvederà un periodo triennale per il rientro della spesa in media e a questo scopo potranno essere corrisposti contributi straordinari decrescenti calcolati in percentuale della differenza fra la spesa storica effettiva di ciascuna e la spesa media delle restanti aziende".

Al comma 3 del medesimo articolo 1 occorre aggiungere, dopo le parole 'dalla gestione del servizio' le parole 'e rigorosamente imputati a spese di natura sanitaria e non aventi caratteristiche socio-assistenziali. Il mancato inserimento di tale modifica provocherebbe la contrarietà, per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nei confronti dell'articolo 6.

All'articolo 3, comma 1, lettera c), occorre inserire, ai sensi dell'articolo 81, della Costituzione, un inciso relativo al 'divieto d'iscrizione nel bilancio di previsione annuale, di competenza e di cassa, di spese per prestazioni di servizi eccedenti quelli garantiti in modo uniforme sul territorio nazionale se le regioni, le province autonome e gli enti locali, limitatamente ai servizi loro assegnati, non abbiano provveduto a deliberare le corrispettive risorse di copertura finanziaria, e tali risorse non siano già state acquisite al medesimo bilancio di previsione'.

Si osserva inoltre, relativamente al comma 7 dell'articolo 7 che occorrerebbe precisare che la disposizione tiene fermo l'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987 n. 270.

All'articolo 8 occorre, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, inserire, al comma 18, lettera a), dopo le parole 'in quanto applicabili le seguenti: 'e senza oneri.

Relativamente agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 8, si esprime parere contrario, per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.0.4. Si fa

presente che l'emendamento 2.1, istitutivo di un fondo di sviluppo aggiuntivo potrebbe provocare incrementi di spesa. L'emendamento 5.27, che permette il collocamento fuori ruolo di personale dirigente può essere assentito, a condizione che sia modificato onde rendere esplicito che l'onere per il pagamento delle intere retribuzioni di tale personale deve gravare sul Servizio sanitario.»

Viene rinviato l'esame degli articoli da 9 a 22 e dei relativi emendamenti.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente ANDREATTA avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani, 10 luglio, convocata per le ore 15,30, è integrato con il seguito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge 2375-233-1020-1679 e 1879-A-bis e dei relativi emendamenti.

La seduta termina alle ore 14.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 9 LUGLIO 1991

362^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BRINA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Susi e per il tesoro Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione su nuovo testo: favorevole con osservazioni)

Il relatore LEONARDI riferisce sulle parti di competenza del nuovo testo del disegno di legge n. 2740, il quale, pur confermando le finalità di sostegno alle piccole imprese, disciplina in maniera diversa alcuni interventi agevolativi di natura finanziaria e fiscale. Soffermandosi sull'articolo 2, egli sottolinea come esso, nel riproporre il contenuto dell'articolo 36 del disegno di legge n. 2740, preveda l'istituzione delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, senza tuttavia tener conto dei suggerimenti contenuti nel precedente parere espresso al riguardo dalla 6^a Commissione. Tali ultime osservazioni debbono essere pertanto ribadite, sottolineando inoltre che la regolamentazione delle predette società finanziarie dovrebbe ricollegarsi maggiormente, anche per gli assetti di vigilanza, alla recente disciplina introdotta con il decreto-legge «anti-riciclaggio», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, e riferita al più vasto settore delle società finanziarie. Inoltre, mentre viene posta una particolare attenzione al trattamento fiscale agevolato per gli incrementi di partecipazioni assunte dalle società finanziarie, il nuovo testo non affronta un altro aspetto, egualmente importante e sempre considerato nelle normative di altri paesi, che è quello del trattamento fiscale dei redditi derivanti dalla sottoscrizione delle azioni delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo. Nel complesso, il relatore sostiene che l'istituzione di siffatti intermediari, meriterebbe un approfondimento particolare, unito

alla verifica dei risultati di altre esperienze straniere in materia. Peraltro, egli ricorda che la 6^a Commissione - sempre nel precedente parere - aveva suggerito la soppressione della disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 37 del disegno di legge n. 2740 (relativa alle informazioni alla CONSOB), la quale invece è stata riprodotta nell'attuale formulazione del comma 4 dell'articolo 3, che pertanto andrebbe soppresso.

Una novità rilevante - continua il relatore - è costituita dalla presenza nel nuovo testo di un gruppo di disposizioni (articolo 5, 5-bis, 6, 7, 9 e 10) che prevedono la concessione di agevolazioni fiscali sotto forma di attribuzione di crediti di imposta. Dopo aver brevemente illustrato le finalità e le condizioni alle quali vengono concessi tali crediti, il relatore ritiene che, considerata la automaticità della loro concessione ed il riferimento al criterio cronologico (e non più al criterio del riparto di risorse come nel testo approvato dalla Camera), appare più corretto stabilire con precisione le misure del credito d'imposta, come percentuale delle spese o dei costi sostenuti per le varie tipologie di investimento, mantenendo allo stesso tempo, i limiti massimi di beneficio, in valore assoluto, per ogni singolo soggetto. Infatti, mentre nel sistema del riparto non è possibile conoscere *ex ante* la misura del credito (che sarà definita solo dopo il riparto delle risorse a fronte delle richieste pervenute), con l'adozione di un criterio di preferenza di tipo cronologico, il riferimento a limiti percentuali massimi di agevolazione appare improprio, in quanto sembra reintrodurre elementi di discrezionalità che invece si vogliono eliminare. Inoltre, in relazione a quanto stabilito nel comma 5 dell'articolo 9, occorrerebbe specificare i criteri con i quali verrà formata la graduatoria in presenza di imprese non ammesse nell'anno precedente.

Con riferimento, infine, al comma 2 dell'articolo 10, egli osserva che il credito d'imposta dovrebbe essere riconosciuto fino alla concorrenza delle imposte nette dovute per il periodo di imposta durante il quale è stato concesso e nel corso del quale concorre alla formazione del reddito imponibile: esso sarà quindi indicato nella stessa dichiarazione dei redditi nella quale viene fatto valere.

Passando quindi all'articolo 13-bis, il quale disciplina la concessione dei prestiti partecipativi da parte degli istituti di credito mobiliare e delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, il relatore sottolinea come, al riguardo, valgano le stesse considerazioni inserite nel precedente parere ed, in particolare, quelle relative alla necessità di chiarire meglio la natura di tali prestiti e di eliminare i riferimenti, contenuti nei commi 3 e 4, alle aziende di credito, le quali non possono concedere tali prestiti.

In conclusione, egli propone l'espressione di un parere favorevole con osservazioni, nei termini da lui prospettati.

Il senatore CAVAZZUTI sottolinea la necessità di un approfondimento di alcuni aspetti del provvedimento, al fine di un perfezionamento tecnico dello stesso e non certo per produrre effetti dilatori. Nel condividere infatti il complesso delle considerazioni del relatore, egli ritiene che (tenuto conto che il precedente parere non è stato affatto recepito nella redazione del nuovo testo) occorra ottenere dalla

Commissione di merito e dal relatore sul provvedimento presso di essa, alcuni chiarimenti, con particolare riferimento agli aspetti normativi, controversi e confusi, relativi alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo. Al riguardo, rimane insoluto il dubbio che tali società possano o meno raccogliere risparmio presso il pubblico, perchè mentre il comma 1 dell'articolo 2 sembrerebbe escludere dall'oggetto sociale tale attività, il richiamo alla vigilanza della CONSOB, di cui all'articolo 3, comma 4, sembra appositamente pensato per un intermediario che sollecita il pubblico risparmio. Quest'ultima considerazione sembra rafforzata dalla prevista applicazione delle norme sulla vigilanza contenute nella legge n. 1 del 1991 (istitutiva delle società di intermediazione mobiliare), che indubbiamente riguarda proprio soggetti che raccolgono pubblico risparmio. Inoltre, non si capisce per quale motivo le predette società finanziarie debbano essere iscritte in un elenco tenuto presso la Banca d'Italia, visto che la recente normativa «anti-riciclaggio» ha previsto l'inclusione di tutte le società finanziarie in un elenco tenuto presso il Ministero del tesoro.

Un'altra osservazione riguarda la necessità di chiarire le modalità di formazione della graduatoria per l'ammissione alla fruizione dei crediti di imposta, in quanto il criterio cronologico adottato, sebbene valido in via di principio, presenta l'inconveniente di non prevedere un elemento discriminante tra domande presentate alla stessa data. In conclusione, suggerisce di sospendere l'esame e di ottenere dalla Commissione di merito i chiarimenti richiesti.

Il relatore LEONARDI ritiene che i problemi attinenti alla formazione della graduatoria possano essere risolti attraverso il decreto ministeriale, di cui al comma 9 dell'articolo 9, rendendo però obbligatoria la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo stesso.

Il sottosegretario SACCONI fa presente che effettivamente esiste un problema di compatibilità e di coordinamento della disciplina delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo con le norme, recentemente approvate dalla legge «anti-riciclaggio», che regolano il vasto settore delle società finanziarie. In particolare, risulterebbe incompatibile con queste ultime norme, prevedere che l'iscrizione nell'albo tenuto presso la Banca d'Italia produca anche effetti costitutivi delle società stesse.

Il senatore LEONARDI condivide l'opportunità di chiarire con il relatore sul disegno di legge n. 2740 presso la 10^a Commissione, alcuni aspetti controversi emersi nel corso del dibattito.

Il presidente BRINA, stante la necessità di partecipare ai concomitanti lavori dell'Assemblea, sospende la seduta.

(La seduta sospesa alle ore 16,30 è ripresa alle ore 17,25).

Il relatore LEONARDI, dato conto dell'esito di un incontro da lui avuto con il senatore Mancina, relatore sul provvedimento presso la 10^a Commissione, illustra uno schema di parere sul nuovo testo, favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Si dà quindi mandato al relatore Leonardi di trasmettere alla 10^a Commissione, un parere favorevole con osservazioni, secondo lo schema da lui proposto.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché altre disposizioni concernente l'Amministrazione finanziaria (2898)

(Esame e rinvio)

Il relatore FAVILLA riferisce sul decreto-legge in titolo, sottolineando come la materia in esso trattata è stata oggetto, almeno in parte, di ben tre decreti-legge precedenti, poi decaduti e quindi reiterati: si tratta dei decreti-legge n. 411 del 1990 e nn. 62 e 140 del 1991. Le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, sono state pertanto già oggetto di illustrazione, di discussione e di votazione da parte del Senato. Il relatore illustra poi sinteticamente il contenuto degli articoli soffermandosi, in particolare, sulle diversità tra il testo dell'attuale decreto-legge, rispetto a quello del decreto-legge n. 140 del 1991, esaminato la scorsa settimana dal Senato e poi decaduto.

A tal fine, egli ricorda come il primo dei decreti-legge sopra richiamati, il n. 411 del 1990, recava diverse disposizioni, le più rilevanti delle quali erano costituite dalla proroga dell'IVA ridotta al 9 per cento per le calzature e la revisione dei compensi ai concessionari dei servizi di riscossione dei tributi, allo scopo di contenere gli squilibri economici delle gestioni nella fase di avvio del nuovo sistema, dovuti a cause impreviste o sopraggiunte. La disposizione concernente la proroga dell'IVA al 9 per cento sulle calzature ha cessato i suoi effetti con il 30 aprile 1991, ma dal 13 maggio dello stesso anno, in base al decreto-legge n. 151 del 1991, è in vigore la nuova aliquota IVA del 12 per cento. Le misure a favore dei concessionari dei servizi di riscossione sono riportate nella formulazione, già approvata ultimamente dal Senato in relazione al decreto-legge n. 140 del 1991 decaduto, salvo una lieve modifica che tiene conto, nel riparto delle disponibilità, anche del personale assunto con contratto di formazione-lavoro.

Il relatore sottolinea, in conclusione, come l'attuale testo del decreto-legge in titolo, salve le modifiche prima ricordate, riproduca essenzialmente il testo del decreto-legge n. 140 del 1991, come modificato anche se non definitivamente convertito dal Senato, con alcune eccezioni rispetto a tale testo. In particolare, non sono state riprodotte alcune disposizioni tendenti a definire quale debba essere il momento impositivo da considerarsi in sede dei trasferimenti di cui alla «legge Amato» e in capo a quali soggetti debba far carico la relativa imposta; le disposizioni in questione, lungi dal far perdere gettito all'Erario e dal rappresentare una possibilità di elusione, costituivano un grande vantaggio di carattere pratico per gli istituti di credito. Altra disposizione non riprodotta nel decreto-legge in esame è quella per cui la norma di cui al primo periodo dell'articolo 3, comma 13-ter, del decreto-legge n. 90 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 165 del 1990, deve intendersi nel senso che la esclusione ivi prevista, si riferisce anche ai diritti di garanzia. Infine, non è stato riprodotto il contenuto dell'emendamento governativo alle note della tabella A riportata nell'articolo 7, presentato in sede di esame del precedente decreto-legge n. 140 del 1991.

Per questi tre casi - continua il relatore - occorrerà valutare l'opportunità di reintrodurre le relative disposizioni con appositi emendamenti.

In conclusione, il relatore sottolinea la necessità di una pronta approvazione del provvedimento, trattandosi di materia ormai da troppo tempo all'esame del Parlamento, materia che necessita di una puntuale definizione; egli propone, a tal fine, di non presentare in Commissione emendamenti, ma di riservarsi di farlo in Assemblea, per quei casi che si ritenessero necessari, come quelli da lui prima indicati.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 9 LUGLIO 1991

179ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MARGHERITI

Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento: per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il dottor Carlo Cocco dirigente generale ed il dottor Pietro Corona primo dirigente; per il Ministero dei lavori pubblici l'ingegner Domenico Salerni vice dirigente generale ed il dottor Francesco Nola; per il Ministero dell'ambiente l'ingegner Francesco Gigliani.

La seduta inizia alle ore 17,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle risorse idriche in agricoltura: audizione dei rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e dell'ambiente

Il presidente MARGHERITI rivolge un cordiale benvenuto agli ospiti, ringraziandoli per l'apporto che daranno all'indagine conoscitiva.

Il relatore NEBBIA sintetizza quindi l'oggetto delle indagini premettendo che l'obiettivo è quello di pervenire, ad una moderna ed adeguata legislazione in materia di risorse idriche ed in particolare per quanto riguarda l'agricoltura, e sottolineando che a tale scopo è necessario approfondire, nell'analisi del rapporto acqua-agricoltura, tutti gli aspetti concernenti la domanda di acqua (con particolare riferimento alle prospettive di riduzione dei consumi), l'offerta (fonti; strutture di ricerca, di adduzione e di distribuzione; prezzi) e l'uso dei concimi (fosfatici e azotati) e dei fitofarmaci.

Prende dapprima la parola, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, l'ingegner SALERNI il quale -posto l'accento sulla nuova ottica da cui viene visto il problema dell'acqua e dopo aver sottolineato il valore relativo dei dati disponibili in materia, si sofferma sul fenomeno dell'abusivismo, sulle nuove leggi regionali che hanno

imposto il censimento delle fonti idriche, sul fenomeno della subsidenza e sull'indiscriminata ricerca di acque anche a grandi profondità, così come avviene in Sardegna.

Evidenziata poi l'impossibilità di dare risposta precisa alle domande poste nel questionario formulato dalla Commissione, l'oratore - dopo essersi riservato di far pervenire ulteriori elementi informativi - fa riferimento alle importanti disposizioni in materia di acquedotti contenute nel disegno di legge n. 4228 all'esame della Camera dei deputati (relatore il deputato Galli) e richiama l'attenzione su un dato preoccupante: la dispersione di acqua che raggiunge la percentuale del 27 per cento nel Nord, del 25 per cento al Centro e del 30,7 per cento nel Mezzogiorno.

Successivamente l'oratore sottolinea le continue emergenze idriche cui si è dovuto far fronte nei precedenti anni e rileva l'importanza dell'approvazione della legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo, il cui articolo 17 introduce il nuovo piano di bacino, regionale ed interregionale. Detto piano, egli aggiunge, avrà valore di piano territoriale di settore col quale sarà programmata l'intera attività territoriale con riferimento alle risorse idriche, agrarie ed estrattive. Le autorità di bacino si troveranno ad operare di fronte ad enti numerosi che agiscono in materia di acquedotti ed irrigazione e dovranno altresì procedere per la definizione di un metodo d'azione unitaria con le regioni, muovendosi di concerto con l'apposita direzione generale dell'agricoltura e delle foreste (presso la quale è stato istituito un apposito osservatorio preposto all'esame della capacità del terreno a trattenere o filtrare le acque).

Relativamente al prezzo dell'acqua, stabilito dall'amministrazione finanziaria, l'oratore rileva che nel citato disegno di legge della Camera dei deputati per la prima volta si ipotizza l'individuazione del costo sopportato in rapporto agli oneri di captazione, di adduzione e di distribuzione dell'acqua stessa. Ulteriore elemento di importante novità dello stesso disegno di legge, conclude l'oratore, è dato dalla previsione dell'apporto dei privati.

Prende quindi la parola il dottor COCCO, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Premesso che il Ministero, non avendo contatti ordinamentali con la periferia, si trova in grave difficoltà nel reperimento di dati concernenti il problema in esame, sottolinea che si è avvalso allo scopo di alcuni studi condotti dal Ministero stesso e di indagine svolta dall'Associazione nazionale delle bonifiche.

Sottolineato che il principale fattore limitante dell'agricoltura italiana è costituito dalla irregolare distribuzione delle piogge nell'arco dell'anno, l'oratore evidenzia come il 40 per cento della produzione agricola dipenda dalle disponibilità di acque irrigue, mentre il restante 60 per cento è alimentato prevalentemente da precipitazione meteoriche per le produzioni a ciclo autunno-vernino.

Per quanto riguarda i primi quesiti posti nel questionario della Commissione, l'oratore sottolinea che le acque attualmente destinabili all'agricoltura ammontano a circa 28 miliardi di mc (21 al Nord, 2 al

Centro e 5 nel Sud ed Isole) e sono derivabili sia dai deflussi superficiali che dalle falde freatiche. Con tale risorsa (la stima è soggetta ad oscillazioni del 10-15 per cento) si possono irrigare 3,86 milioni di ettari di cui 2,73 milioni gestiti dai Consorzi di bonifica, mentre la rimanente quota viene irrigata con pozzi, piccole derivazioni e laghetti collinari di rilevanza aziendale.

Soffermatosi poi sulle principali diverse provenienze dei volumi idrici utilizzabili in agricoltura nelle varie aree del Paese (nel Nord deflussi da grandi laghi, da serbatoi idroelettrici e dalle falde; nel Centro deflussi da bacini artificiali; nel Sud deflussi da serbatoi ad uso multiplo e da corsi d'acqua perenni) il dottor Cocco si sofferma sulle azioni e sugli interventi necessari ad aumentare la disponibilità di acqua per l'agricoltura. Al riguardo egli sottolinea che è indispensabile provvedere con urgenza al completamento delle opere infrastrutturali già iniziate per la realizzazione di invasi di regolazione, delle condotte adduttrici e delle altre opere connesse. Tale completamento significherebbe, ad esempio, rendere irrigua una ulteriore superficie di 200 mila ettari nella sola Emilia Romagna. Nel Mezzogiorno si potranno incrementare le attuali capacità di regolazione dei serbatoi artificiali di 8,2 miliardi di mc rispetto agli attuali 7,4 miliardi di mc, di cui 5 destinati all'irrigazione e ciò secondo le previsioni indicate negli schemi idrici dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Per quanto riguarda poi l'impiego delle cosiddette acque non convenzionali (acque reflue, salmastre, dissalate, di pioggia provocata artificialmente) dopo aver sottolineato i risultati incoraggianti ottenuti in Italia dalla Tecnagro nella sperimentazione della stimolazione artificiale delle piogge (ottenuta attraverso l'inseminazione delle nubi gravide di umidità con lo ioduro d'argento), il dottor Cocco sottolinea la mancata convenienza economica per l'agricoltura della dissalazione dell'acqua marina o salmastra, il cui uso - in ogni caso limitato ad acque di non eccessiva concentrazione sodica - deve essere accompagnato da accorgimenti comprendenti un adeguato drenaggio sottosuperficiale. Ritiene inoltre necessario procedere con cautela circa l'utilizzazione delle acque ricavate da impianti di depurazione delle acque urbane, dovendosi, fra l'altro, distinguere fra colture di immediato consumo fresco e colture industriali da fibra e da legno per le quali si possono tollerare accentuate ma non eccessive presenze di metalli pesanti, sempre nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Successivamente - dopo aver rilevato che i consumi idrici delle colture variano in funzione di fattori comprendenti in primo luogo i parametri climatici e che comunque i moderni metodi di calcolo del bilancio idrologico delle colture hanno conferito alla pratica irrigua caratteristiche di grande razionalità sia in termini economici che di risparmio di acqua - il dottor Cocco si intrattiene sulle tecnologie che consentono l'impiego economico delle acque irrigue (fa in particolare riferimento al metodo dell'irrigazione «a goccia») e passa ad affrontare il problema degli enti che gestiscono l'irrigazione, soffermandosi sulla gestione dell'irrigazione collettiva attuata dai Consorzi di bonifica (secondo i dati dell'Associazione nazionale delle bonifiche, sono 204 Consorzi, di cui 12 di secondo grado).

Avviandosi alla conclusione, l'oratore pone l'accento sui canoni pagati a compenso delle derivazioni d'acqua. Dai dati forniti dalla predetta Associazione nazionale delle bonifiche risulta che i contributi consortili iscritti nei ruoli per il 1990 ammontano a 166 miliardi, con cui si fa fronte alle spese di gestione degli impianti e delle strutture di derivazione.

Per quanto riguarda infine le proposte per assicurare all'agricoltura risorse idriche sufficienti ed a costi accettabili e per la riorganizzazione degli enti gestori, il dottor Cocco fa, fra l'altro riferimento, alle previsioni contenute nel citato disegno di legge n. 4228 all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore DIANA chiede quindi elementi informativi su una ricerca condotta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste circa la riduzione del tenore salino delle acque salmastre da impiegare in agricoltura.

Il dottor COCCO fa rilevare la diversità di resistenza delle piante all'acqua salmastra, per la quale comunque si richiede un particolare drenaggio del terreno. Resta inoltre, egli aggiunge, il problema dell'aggravio dei costi e della valutazione oggettiva delle sperimentazioni in corso.

Il dottor CORONA aggiunge che è stato predisposto dall'Agenzia per il mezzogiorno un programma pilota per l'uso delle acque salmastre nel meridione, con particolare riferimento alla Puglia.

Su domanda del senatore DIANA interviene nuovamente il dottor COCCO in merito ad alcuni canali d'acqua, divenuti veri e propri scarichi, inizialmente concessi per abbeverare gli animali e utilizzati anche per l'irrigazione.

Interviene poi l'ingegner SALERNI sulle pubblicazioni dell'Agenzia per il mezzogiorno circa un esperimento pilota diretto non tanto a desalinizzare l'acqua quanto alla produzione di energia termica.

(La seduta sospesa alle ore 18 riprende alle ore 18,10).

Prende la parola l'ingegner GIGLIANI il quale richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza delle acque per uso non solo irriguo o potabile o industriale ma anche «ecologico» con un minimo *standard* di qualità. Il Ministero dell'ambiente, egli aggiunge, ha competenza su ciò che rientra nella «legge Merli» (normativa che abbisogna di un ammodernamento) che si occupa non solo di scarichi ma anche del corretto e razionale uso delle acque che debbono avere determinate caratteristiche qualitative.

Successivamente evidenzia come l'uso di acque reflue depurate appaia più promettente, più economico rispetto a quello di acque salmastre. A tale settore il Ministero dell'ambiente attribuisce grande importanza poichè consente da un lato il risparmio di risorse idriche e dall'altro la riduzione dei carichi inquinanti. La convenienza dell'uso di

acque reflue depurate, prosegue l'oratore, va valutata caso per caso, considerando le esigenze delle varie aree di fronte a stagioni particolarmente siccitose.

Sottolineato poi che la causa del ritardo negli interventi è da individuare nella frammentazione delle competenze amministrative (centinaia di enti gestiscono una sola fase del ciclo dell'acqua, mentre sarebbe necessaria una gestione unitaria ed integrata dell'intero ciclo così come avviene negli Stati Uniti, dove il prodotto viene venduto a prezzi politici) l'ingegner Gigliani sottolinea come il citato disegno di legge n. 4228 si muova nella direzione giusta: l'articolo 21 disciplina il riuso ed il riciclo delle acque reflue nell'intento di favorire il risparmio idrico e migliorare la qualità delle acque stesse.

Evidenziato poi come la gestione a livello agricolo delle acque reflue richieda un appoggio ed una assistenza tecnica in relazione alla destinazione, l'oratore sottolinea che molte regioni italiane si prestino a tale utilizzo.

Relativamente alle tariffe dell'acqua attualmente troppo basse occorre, prosegue l'oratore, procedere ad un aggiornamento che consenta di coprire i costi effettivamente sopportati. Anche in tale senso molte speranze si poggiano sul citato «disegno di legge Galli».

L'oratore pone quindi l'accento sui problemi di inquinamento agricolo che scaturiscono da un uso eccessivo dei nitrati più che dai fitofarmaci. Circa questi ultimi occorre, a suo dire, aggiornare con le opportune modifiche la vecchia normativa sulla procedura di registrazione di tali prodotti chimici.

Successivamente l'oratore sottolinea la situazione di abusivismo nella trivellazione di pozzi per uso irriguo (è urgente una normativa per la perforazione a regola d'arte di tali pozzi) per il censimento e la dismissione di quelli trivellati impropriamente. Norme tecniche e di dettaglio come quelle in corso di predisposizione da parte dei Ministeri dei lavori pubblici, della sanità e dell'ambiente non sono sufficienti: occorre una adeguata nuova legislazione.

Seguono quindi interventi dei senatori SCIVOLETTO, LOPS, CASCIA e del relatore NEBBIA.

Il senatore SCIVOLETTO chiede quali interventi immediati si ritengano necessari per far fronte ad eventuali nuovi periodi di siccità e quali contraccolpi sulla capacità di sviluppo delle imprese agricole si possano prevedere da un aumento delle tariffe dell'acqua.

Il senatore LOPS chiede se esista uno studio approfondito su come eliminare la miriade di enti esistenti ed assicurare una gestione unica delle risorse idriche, così come avviene negli Stati Uniti.

Il senatore CASCIA chiede se esista già un soggetto che abbia l'inventario di tutte le opere, rimaste incompiute, per la raccolta dell'acqua nei bacini e la distribuzione.

Il relatore NEBBIA fa notare che i dati disponibili per i consumi agricoli sono largamente approssimativi, mentre meno imprecisi

risultano i dati concernenti gli usi domestici delle risorse idriche. Chiede quindi quali strutture potrebbero aiutare a superare l'incertezza delle informazioni.

Rilevata inoltre la forte esiguità del canone pagato per l'uso dell'acqua, chiede quale tariffa potrebbe essere più equa e quale incidenza essa avrebbe per le colture agrarie.

Alle domande risponde dapprima l'ingegner SALERNI: dopo aver definito scarsamente funzionale, secondo i parametri europei, l'attuale organizzazione dei servizi idrici (gli enti gestori delle acque sono circa 5.000; ai consorzi di bonifica vanno aggiunti gli enti comunali e le aziende municipalizzate), richiama l'attenzione della Commissione sui problemi di difesa della flora e della fauna nel flusso vitale dell'ecosistema, su cui incide notevolmente la risorsa acqua. Sottolinea l'importanza di attivare, come previsto dalla legge della difesa del suolo, il processo di revisione urbanistica attraverso il piano di bacino (non si dispone ancora di quel sistema di computerizzazione che sarebbe necessario per dare valide risposte a domande come quelle poste dal senatore Nebbia).

Posta quindi la necessità di accelerare i tempi delle varie procedure amministrative (talune pratiche di concessione idroelettrica vengono definite dopo cinque anni a causa di una congerie di pareri e di complesse procedure), l'oratore ricorda che per l'intervento in casi di emergenza idrica sono stati utilizzati anche 280 miliardi di lire della Protezione civile. Molti interventi oggi considerati straordinari, egli aggiunge, rientrerebbero fra gli interventi ordinari secondo la disciplina proposta col disegno di legge n. 4228 della Camera dei deputati.

Successivamente, posto quindi l'accento sulle notevoli dimensioni e sulle elevate spese dei numerosi enti che operano nel settore idrico, senza la possibilità di assicurare le stesse opere di manutenzione ordinaria, l'oratore si avvia alla conclusione ribadendo la necessità di dare forza alle autorità dei bacini idrografici (consentendo loro di risolvere i vari problemi con ottiche adeguate) e di diffondere l'educazione alla tutela del territorio e dell'aria, cominciando dall'insegnamento scolastico. Aggiunge l'auspicio che ci sia un continuo interscambio fra i diversi organismi operanti nel settore.

Prende poi la parola il dottor COCCO facendo rilevare che il problema degli interventi immediati e del completamento delle opere incompiute è legato alla necessità di adeguate risorse finanziarie. Si dice inoltre d'accordo con il relatore Nebbia nel considerare molto basso il prezzo dell'acqua erogata dai Consorzi.

Segue un ulteriore breve intervento dell'ingegner GIGLIANI: l'esiguo gettito dei canoni non ha consentito di provvedere alla manutenzione, mentre la creazione di un soggetto unico consentirebbe una ottimale gestione economica.

Quindi il presidente MARGHERITI ringrazia gli intervenuti per il contributo dato all'indagine e, nel congedarli, li invita a far pervenire eventuali note aggiuntive.

Il senatore SCIVOLETTO chiede alla Presidenza di acquisire agli atti copia della relazione conclusiva della Commissione di studio per l'esame dei problemi del servizio idrico nazionale, istituita nel giugno 1988 dal Ministro dell'industria.

Il presidente MARGHERITI fornisce assicurazioni.

La seduta termina alle ore 19,15.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 9 LUGLIO 1991

306^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
FRANZA

La seduta inizia alle ore 12,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente FRANZA avverte che, a causa del protrarsi dei lavori dell'Assemblea e stante la necessità di perseguire le opportune intese con l'altro ramo del Parlamento in vista di una rapida approvazione del disegno di legge n. 2740, la trattazione dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno è rinviata alla seduta pomeridiana, già convocata per le ore 16. Comunica, inoltre, che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta pomeridiana per l'esame del disegno di legge n. 2898.

La seduta termina alle ore 12,40.

307^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FRANZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Bastianini.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE DELIBERANTE

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana del 26 giugno.

Il relatore MANCIA dà conto del lavoro svolto in sede informale, e dei ripetuti incontri con rappresentanti dell'altro ramo del Parlamento e del Governo, per consentire l'approvazione del testo entro la corrente settimana e il suo invio alla Camera dei deputati affinché questa possa esaminarne le modifiche entro il mese di luglio. Al riguardo egli ricorda che il Ministro dell'industria ha proposto di non istituire un'apposita Direzione generale, ma di dar vita a una nuova struttura per la piccola impresa nell'ambito di una complessiva riorganizzazione del Ministero: in ordine a tale questione, tuttavia, il relatore Mancia ritiene che ciò possa avvenire senza assumere nuovo personale, avvalendosi delle disposizioni urgenti che consentono la mobilità dei dipendenti pubblici. Segnalata quindi l'importanza delle fattispecie che riservano una quota pari all'80 per cento delle risorse disposte dalla legge finanziaria al meccanismo automatico del credito d'imposta e il restante 20 per cento al contributo in conto interessi o in conto capitale, rammenta che dalle parti politiche e dal rappresentante del Governo è stata prospettata una diversa ripartizione dei finanziamenti a favore di un maggiore sostegno al meccanismo contributivo.

Quanto alla riserva del 40 per cento delle risorse a favore del Mezzogiorno, disposta dalle leggi vigenti, egli ritiene particolarmente utile recuperare eventuali fondi in esubero, derivanti dal mancato utilizzo di detta riserva; altrettanto opportuno risulta l'aumento di un terzo per i predetti benefici, a favore delle imprese che risiedono nel Mezzogiorno, in ordine ai quali alcuni hanno richiesto l'aumento al 50 per cento.

In materia di controlli, infine, il relatore Mancia afferma che è stata prospettata l'esigenza di attribuire la titolarità del controllo al Ministero dell'industria, che lo esercita - mediante apposita convenzione - attraverso altri soggetti.

Il senatore Elio FONTANA, a nome del Gruppo democratico cristiano, esprime apprezzamento per l'ampio lavoro svolto in sede ristretta e invita tutti i Gruppi a consentire la rapida approvazione del disegno di legge in titolo.

Il presidente FRANZA avverte che su alcune delle proposte formulate dal comitato ristretto sarà necessario acquisire il parere della 1^a e della 5^a Commissione.

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 9 LUGLIO 1991

180ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MELOTTO

Intervengono il Ministro degli Affari Sociali Jervolino Russo ed il sottosegretario di Stato per l'interno Ruffino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

Zuffa ed altri: Progetti per la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona in età minore (2826)

Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose (2850), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana del 3 luglio.

Si passa all'articolo 2.

La senatrice FERRAGUTI illustra un emendamento sostitutivo dei primi quattro commi dell'articolo. L'emendamento prevede che le regioni programmino piani d'intervento di durata triennale sulla base dei progetti approvati dagli enti locali, i quali si avvalgono delle istituzioni pubbliche e dell'associazionismo. Spetta all'ente locale assicurare l'unitarietà degli interventi ed il coordinamento delle iniziative previste con i servizi scolastici, sanitari e giudiziari, nonché la verifica periodica dei risultati conseguiti. Le regioni assegnano una quota del trenta per cento del finanziamento al momento dell'avvio del progetto, due quote intermedie del quindici per cento nel corso della sua attuazione, ed infine la restante quota del dieci per cento a consuntivo, previa, relazione sullo stato di avanzamento degli interventi e sulle spese sostenute. Rileva quindi che non è corretto assimilare le iniziative, alle quali fa riferimento il disegno di legge n. 2850, con i progetti, i quali si inseriscono in un disegno programmatico generale,

per il quale è necessario il coinvolgimento di tutte le amministrazioni pubbliche. Sottolinea poi come particolarmente opportune debbano apparire le disposizioni contenute nell'emendamento riguardanti l'erogazione dei finanziamenti.

Il senatore ALBERTI illustra un emendamento riferito al comma 2 dell'articolo, tendente a prevedere che i contributi siano erogati sulla base di progetti mirati predisposti dagli enti locali, o, in caso d'inadempienza di questi, dalle regioni; i progetti debbono assicurare l'unitarietà degli interventi ed il coordinamento delle iniziative, avvalendosi delle istituzioni pubbliche e delle associazioni di volontariato. Rileva a tal riguardo che esistono zone ad alta presenza di criminalità organizzata, nelle quali non ci sono grandi aree metropolitane, ma soltanto piccoli comuni, i quali non hanno le capacità progettuali necessarie per l'apprestamento di iniziative valide; per questo motivo si rende necessario un meccanismo di sostituzione delle regioni ai comuni in caso di inadempienza di questi ultimi.

La senatrice ONGARO BASAGLIA illustra un emendamento al comma 5 con il quale si prevede che i contributi vengano ripartiti dall'apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio sulla base dei criteri e dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 4, relativi ai progetti esaminati dalla Commissione centrale per il coordinamento delle attività dei servizi minorili del Ministero della giustizia e dei servizi di assistenza. Sottolinea la necessità di una indicazione certa dei criteri da seguire in una materia così delicata.

La senatrice ZUFFA illustra un emendamento al comma 5 dell'articolo con il quale si modifica la composizione della Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio; si prevede infatti che in luogo dei tre docenti universitari designati dal Ministro per gli affari sociali, siano inseriti nella predetta Commissione tre esperti nelle problematiche minorili designati dal Consiglio nazionale dei minori. Rileva la necessità di un coinvolgimento del Consiglio nazionale dei minori che elabora i criteri d'intervento e predispone gli indirizzi politici.

Vengono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti tre emendamenti presentati dal senatore Corleone e da altri senatori del gruppo Federalista europeo ecologista. Il primo di essi era interamente sostitutivo dell'articolo 2, proponendo in sostanza disposizioni analoghe a quelle contenute negli articoli 4 e 5 nel disegno di legge n. 2826. Il secondo emendamento era soppressivo del comma 4 dell'articolo 2, ed il terzo era soppressivo del comma 5 dello stesso articolo.

Il relatore CONDORELLI si dichiara contrario agli emendamenti illustrati dalla senatrice Ferraguti, dal senatore Alberti e dalla senatrice Zuffa. Con riguardo a quello illustrato dalla senatrice Ferraguti, rileva che esso configura le regioni come centri di imputazione per i programmi d'intervento in contrasto con la filosofia che informa il disegno di legge n. 2850. Per analoghi motivi si dichiara contrario

all'emendamento illustrato dal senatore Alberti, sottolineando che anche secondo il meccanismo previsto nell'articolo, in caso d'inerzia non vengono concessi contributi. Per quanto concerne l'emendamento illustrato dalla senatrice Zuffa, rileva che è inopportuna una eccessiva istituzionalizzazione del Consiglio nazionale dei minori. Con riguardo all'emendamento illustrato dalla senatrice Ongaro Basaglia dichiara di rimettersi alle valutazioni dei rappresentanti del Governo.

Il ministro JERVOLINO RUSSO dichiara di condividere l'orientamento del relatore sugli emendamenti illustrati dalla senatrice Ferraguti, dal senatore Alberti e dalla senatrice Zuffa e si dichiara contrario all'emendamento illustrato dalla senatrice Ongaro Basaglia; con riguardo a quest'ultimo si dichiara però pienamente disponibile ad accettare un ordine del giorno che impegni il Governo a far adottare alla Commissione di cui al comma 5 dell'articolo 2 i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 4. Per quanto concerne l'emendamento illustrato dalla senatrice Ferraguti osserva poi che i contributi sono erogati soltanto a seguito della effettiva realizzazione degli interventi, secondo quanto stabilito dal comma 2. Con riguardo, infine, all'emendamento illustrato dalla senatrice Zuffa, rileva che il Consiglio nazionale dei minori non può essere istituzionalizzato con il provvedimento in discussione, essendo solo previsto da un decreto del Ministro degli interni; si impegna comunque ad inserire nella Commissione di cui al comma 5 un componente del Consiglio nazionale dei minori.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

La senatrice ZUFFA annuncia il voto favorevole sull'emendamento testè illustrato dalla senatrice Ferraguti. Rileva che i progetti debbono consistere nel mettere insieme e coordinare le varie iniziative che debbono naturalmente partire dagli enti locali: per questo motivo l'impostazione del gruppo Comunista-PDS valorizza proprio questi ultimi, in quanto affida loro l'elaborazione concreta dei progetti.

Il senatore CORLEONE, nell'annunciare il voto favorevole su tale emendamento, ritiene necessario far notare anche, su un piano generale, che il metodo di lavoro che si sta adottando è del tutto insoddisfacente, soprattutto perchè il provvedimento governativo è esaminato in sede deliberante, analogamente a quanto è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento. Inoltre, i parlamentari della maggioranza sono impegnati a conseguire comunque l'approvazione in tempi brevi, per cui le proposte dell'opposizione non vengono mai accolte, allorquando proprio nella sede deliberante occorrerebbe una forte disponibilità della maggioranza ad accettare modifiche. Preannuncia a tale riguardo che si farà promotore di una proposta di modifica del regolamento del Senato, e sottolinea che si sta delineando una disparità di trattamento tra le due Camere, in quanto si parte dal presupposto che il Senato non deve apportare nessuna modifica perchè in nessun caso vi sarebbe tempo per un eventuale terza lettura alla Camera dei deputati.

Il presidente MELOTTO, con riferimento a tali affermazioni del senatore Corleone, fa notare che sono stati abbastanza pochi i disegni di legge esaminati dalla Commissione igiene e sanità in sede deliberante o redigente.

L'emendamento testè illustrato dalla senatrice Ferraguti viene quindi respinto dalla Commissione.

La senatrice ZUFFA annuncia il voto favorevole all'emendamento in precedenza illustrato dal senatore Alberti. Fa notare che non vi è stata alcuna contrapposizione d'impostazioni da parte del gruppo Comunista-PDS nei confronti del disegno di legge n. 2850. Il gruppo Comunista-PDS ritiene che per l'efficacia degli interventi sia anzi necessario il pieno coinvolgimento degli stessi enti locali.

Il senatore ALBERTI, nell'annunciare il voto favorevole sullo stesso emendamento da lui illustrato, chiede ai rappresentanti del Governo come possano configurarsi gli interventi in certe aree della Calabria, dove si è di fronte a comuni di non oltre dieci mila abitanti, non certo in grado di costituirsi come punto di riferimento per gli interventi pubblici, e dove tuttavia vi è una fortissima presenza di organizzazioni criminose.

Il ministro JERVOLINO RUSSO ritiene necessario puntualizzare che nei comuni dove vi sono fondati sospetti di ingerenze malavitose occorrono interventi autoritativi. Negli altri casi, occorre che i comuni si assumano le loro responsabilità e comunque le carenze più gravi sono state riscontrate nei centri maggiori.

L'emendamento viene quindi respinto dalla Commissione.

La senatrice ONGARO BASAGLIA annuncia il voto favorevole all'emendamento da lei stessa in precedenza illustrato. Rileva che esso mira a dare chiarezza ed univocità di significato ad una disposizione di legge, risultato che non può certo essere conseguito con un ordine del giorno.

Il sottosegretario RUFFINO, con riguardo a quanto affermato dalla senatrice Ongaro Basaglia, fa notare che la Commissione prevista dal comma 5 dell'articolo 2, nella quale vi è una presenza assai notevole di componenti designati dai comuni e dalle regioni, ha compiti parzialmente diversi da quelli della Commissione prevista dal comma 2 dell'articolo 4.

Il senatore CORLEONE annuncia a sua volta il voto favorevole all'emendamento illustrato in precedenza dalla senatrice Ongaro Basaglia. Sottolinea che non è accettabile che sia la stessa Commissione che eroga i finanziamenti a stabilire i criteri per il riparto degli stessi.

L'emendamento viene quindi respinto dalla Commissione.

La senatrice ZUFFA ritira l'emendamento da lei in precedenza illustrato, sottolineando la necessità di una specifica configurazione di ruolo per il Consiglio nazionale dei minori.

Il ministro JERVOLINO RUSSO ribadisce l'impegno di inserire almeno un componente del Consiglio nazionale dei minori nella Commissione prevista al comma 5 dell'articolo 2.

Si passa alla votazione dell'articolo 2.

La senatrice FERRAGUTI annuncia il voto contrario del gruppo Comunista-PDS, il quale, peraltro, riconosce pienamente il ruolo del volontariato e delle associazioni private. Rileva quindi che la maggioranza, contraddittoriamente, da una parte accusa il PDS di voler privilegiare eccessivamente il ruolo dei comuni in sede di riforma del Servizio sanitario nazionale, e dall'altra accusa in questa sede lo stesso PDS di essere troppo regionalista, e di mortificare il ruolo dei comuni.

La Commissione approva quindi l'articolo 2.

Si passa ad un emendamento presentato dai senatori del gruppo Comunista-PDS tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2. Esso prevede l'erogazione di un contributo di 600 milioni annui al Consiglio nazionale dei minori, per il monitoraggio dei progetti approvati e finanziati, nonché per l'avvio di un osservatorio nazionale sulla condizione minorile. Sottolinea a tale riguardo la necessità di una sede di valutazione delle esperienze fatte in materia di assistenza dei minori a rischio.

Su tale emendamento esprime parere contrario il relatore CONDORELLI, il quale rileva che il monitoraggio va effettuato dalla Presidenza del Consiglio.

In senso analogo si esprime il ministro JERVOLINO RUSSO.

L'emendamento viene quindi respinto dalla Commissione.

Si passa quindi all'articolo 3.

Il senatore CORLEONE illustra un emendamento sostitutivo dell'articolo. Esso elimina il riferimento al Fondo per lo sviluppo per gli interventi sociali.

Il relatore CONDORELLI ed il ministro JERVOLINO RUSSO esprimono parere contrario su tale emendamento.

Il presidente MELOTTO invita il senatore Corleone a ritirare l'emendamento.

Il senatore CORLEONE ritira l'emendamento.

La Commissione approva quindi l'articolo 3.

Si passa all'articolo 4.

Il senatore CORLEONE illustra un emendamento al comma 1 dell'articolo, tendente a circoscrivere gli interventi in esso previsti alle province di Catania, Palermo, Napoli, Bari e Reggio Calabria. Sottolinea la necessità, anche in considerazione dell'esiguità dei fondi previsti, di circoscrivere gli interventi alle zone maggiormente a rischio. Illustra altresì un emendamento soppressivo del comma 3.

Il relatore CONDORELLI esprime parere contrario sugli emendamenti testè illustrati dal senatore Corleone, e lo invita a ritirarli.

Il sottosegretario RUFFINO dichiara di condividere il parere espresso dal relatore e fa notare al senatore Corleone che vi sono situazioni estremamente gravi anche nelle zone di Gela e di Taranto. D'altra parte al comma 2 dell'articolo si prevede che gli interventi siano concentrati nei comuni a maggiore rischio di devianza minorile.

Il seguito della discussione è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MELOTTO avverte che la Commissione è convocata per domani pomeriggio alle ore 15,30 in sede deliberante con all'ordine del giorno il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2826 e 2850.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 9 LUGLIO 1991

233^a Seduta*Presidenza del Presidente***PAGANI***La seduta inizia alle ore 15,45.***PROCEDURE INFORMATIVE****Proposta di indagine conoscitiva sulle condizioni ambientali e sui servizi ecologici in alcuni paesi del Nord Europa**

(Esame e approvazione)

Il presidente PAGANI ricorda che, nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei gruppi, era emersa l'esigenza di procedere allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle condizioni ambientali e sui servizi ecologici in alcuni paesi del Nord Europa.

Riferisce il senatore FABRIS, secondo il quale il traffico petrolifero ed i fenomeni eutrofici nel Mar Baltico rendono di estremo interesse un sopralluogo nella regione scandinava: l'accentuata industrializzazione che caratterizza tale regione del Nord Europa comporta una problematica gestione dei rifiuti tossici e nocivi, nonché priorità energetiche che includono l'utilizzo di centrali nucleari; non difettano, poi, valutazioni naturalistiche in merito alla difesa del suolo ed all'impiego di sostanze chimiche in agricoltura.

L'oggetto dell'indagine conoscitiva si dovrebbe pertanto articolare nello svolgimento di un sopralluogo negli Stati maggiormente interessati sotto i profili delineati, ovvero Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia. Dà quindi sommariamente conto di un programma di massima che dovrebbe prevedere incontri, a livello parlamentare e governativo, nonché con esperti e tecnici presenti in loco, per l'approfondimento di tali tematiche.

Il senatore BOATO, dopo aver sottolineato il maggiore interesse sotteso all'ipotesi di condurre un sopralluogo in Europa orientale per completare l'indagine conoscitiva già avviata lo scorso settembre, venuta peraltro meno per le difficoltà organizzative insorte data la

ristrettezza dei tempi a disposizione, invita a non precludere ulteriori obiettivi conoscitivi, potenzialmente raggiungibili anche nella proposta di indagine illustrata dal senatore Fabris.

Dopo che il senatore FABRIS si è dichiarato disponibile ad integrare con ulteriori finalità il programma indicato, la Commissione concorda sulla proposta di richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine - che dovrebbe effettuarsi nel mese di settembre - sulla base del programma di massima illustrato dal senatore Fabris.

IN SEDE REDIGENTE

Boato ed altri: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575)

Serri ed altri: Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803)

Berlinguer ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645)

Scevarolli ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086)

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

e petizione n. 431 attinente ai suddetti disegni di legge

(Discussione congiunta e rinvio)

Il senatore BAUSI, relatore alla Commissione, ricorda prioritariamente i numerosi precedenti parlamentari dei disegni di legge in titolo: già nelle trascorse legislature proposte parlamentari in materia di caccia non giunsero al termine per gli ostacoli di varia natura insorti, mentre in sede comunitaria si registrava l'emanazione delle direttive del 1979 e del 1985, nonché una sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee nel 1987. Intervenne inoltre nel 1990 - prosegue il relatore - una procedura referendaria che non raggiunse tuttavia il previsto quorum di votanti: la sensibilità sociale del popolo italiano per queste problematiche è testimoniata peraltro anche dalle numerose proposte legislative presentate in questa legislatura in ambedue i rami del parlamento, nonché dalle reiterate sollecitazioni a livello comunitario.

Nella formulazione di un testo legislativo che contemperi le varie esigenze, occorre superare, da un lato, un certo estremismo del movimento ambientalista che pure si giustifica in qualche misura per le violazioni assurde e criminali inferte alla natura, dall'altro un esercizio

della caccia che spesso si è tradotto in una mancanza di cultura ecologica. Infatti, violazioni indiscriminate si sono dirette in passato verso quella parte della natura, com'è appunto il mondo animale, più vicina all'uomo ed alla sua sensibilità; peraltro, non si può dimenticare che la diffusione della caccia, in quanto fenomeno spontaneo, ha spesso il senso ed il valore di un risarcimento nei confronti di un lavoro alienante e di una vita urbana sempre più povera di motivazioni. Di fronte a questa sorta di dualismo occorre prendere atto che può esistere una forma di moderno esercizio della caccia che faccia considerare tale attività come elemento importante ed integrato nella difesa del patrimonio naturale. Il disegno di legge n. 2854 - approvato dalla Camera dei deputati - può rappresentare un traguardo utile in tal senso, fatte salve alcune eventuali proposte emendative che rispecchino comunque l'intento di conciliare il rispetto del mondo della natura con l'esercizio dell'attività venatoria.

Il relatore passa quindi ad esaminarne analiticamente i contenuti. L'articolo 1 del suddetto disegno di legge stabilisce inequivocabilmente il principio che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata da interessi della comunità nazionale ed internazionale, della quale recepisce la normativa esistente a livello comunitario e non; è infine disciplinata la suddivisione dei compiti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, stabilendo altresì il ruolo del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. L'articolo 2 definisce la fauna selvatica oggetto della tutela e le specie particolarmente protette, mentre l'articolo 3 pone il divieto di uccellazione in tutto il territorio nazionale e del prelievo di uova, nidi e piccoli nati. Con l'articolo 4 si dà una regolamentazione per l'inanellamento della selvaggina per uso scientifico e della relativa cattura; l'articolo 5 disciplina gli appostamenti fissi, mentre l'articolo 6 esamina il delicato settore della tassidermia ed imbalsamazione. L'articolo 7 sostituisce l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina con l'Istituto nazionale di fauna selvatica; l'articolo 8 istituisce il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, come organo tecnico consultivo per quanto concerne l'applicazione della legge. L'articolo 9 ripropone l'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative in materia di caccia, mentre l'articolo 10 stabilisce il principio della pianificazione agro-silvo-pastorale: essa deve realizzare la destinazione differenziata del territorio stabilendo che almeno il 25 per cento deve essere riservato a protezione della fauna selvatica, mentre solo nella misura del 15 per cento vi potrà essere caccia riservata a gestione privata. L'articolo 11 adatta le previsioni suddette alla zona alpina, mentre l'articolo 12 enuncia che l'esercizio della caccia è possibile soltanto per concessione dello Stato ai cittadini che lo richiedono e che posseggano i requisiti necessari previsti dalla legge. Si definisce altresì che cosa sia l'esercizio venatorio, nonchè il principio secondo cui la fauna selvatica abbattuta nel rispetto della legge appartiene a colui che l'ha cacciata; l'articolo 13, poi, definisce quali sono i mezzi dell'esercizio dell'attività venatoria, stabilendo alcune eccezioni nonchè un periodo transitorio per l'utilizzo di bossoli in plastica.

La gestione della caccia, ai sensi dell'articolo 14, è divisa in zone, attraverso una programmazione che ripartisce il territorio in ambiti

territoriali di dimensioni sub-provinciali e possibilmente omogenei ai confini naturali; sono assegnati termini ai cittadini per la definizione delle modalità per l'esercizio venatorio, mentre l'indice di densità venatoria minima è stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio, con le modalità di prima costituzione degli organi direttivi nell'ambito territoriale della caccia, stabilirà anche la durata in carica di questi ultimi, nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai loro successivi rinnovi; è poi affermato il principio del territorio disponibile a favore di chi intende esercitare l'attività venatoria ma garantendo comunque un ambito territoriale di caccia nella regione in cui il richiedente risiede. Il principio ripetutamente affermato è quello del silenzio-assenso, assai opportuno – prosegue il relatore – per superare i naturali ritardi della pubblica amministrazione: l'organo di gestione è incaricato del compito di seguire la realizzazione dei programmi di intervento per il miglioramento degli habitat, attribuire incentivi ai conduttori di fondi rustici per la tutela dei diritti nominati, nonché dei riproduttori e le altre evenienze alle quali sia i cacciatori sia i proprietari conduttori agricoli sono chiamati a collaborare.

Gli articoli 15, 16 e 17 dettano norme per la regolamentazione di altri aspetti che possono trovare spazio nel territorio venatorio, quali le aziende agri-faunistico-venatorie, agri-turistico-venatorie, di allevamento, prevedendo altre modalità di utilizzazione del fondo ai fini della gestione programmata della caccia. L'articolo 18 stabilisce quali siano le specie cacciabili ed i periodi di attività venatoria: sono previsti periodi nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospesa, nonché esclusioni che riguardano in particolare la posta alla beccaccia e la caccia di appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino. Gli articoli 19 e 20 prevedono il controllo della fauna selvatica, sia a fini zootecnici sia per l'introduzione di fauna dall'estero; l'articolo 21 definisce i vari divieti connessi con le modalità dell'esercizio venatorio e con la vendita dei prodotti ad esso collegati. L'articolo 22 disciplina la licenza di porto di fucile, mentre l'articolo 23 stabilisce le tasse di concessione regionale; l'articolo 24 istituisce un fondo presso il Ministero del tesoro, mentre l'articolo 25 costituisce presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un fondo di garanzia per le vittime della caccia. L'articolo 26 regola il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dalle attività venatorie, mentre gli articoli 27 e 28 disciplinano la vigilanza venatoria; gli articoli 30, 31 e 32 definiscono le sanzioni penali, quelle amministrative ed i provvedimenti disciplinari, mentre l'articolo 33 regola i rapporti sull'attività di vigilanza. L'articolo 34 riguarda le associazioni volontarie ed il relativo riconoscimento, mentre l'articolo 35 introduce una relazione sullo stato di attuazione della legge; gli articoli 36 e 37 contengono norme transitorie e disposizioni finali.

Se sarebbe forse eccessivo attribuire ad una legge la facoltà di chiudere la lunga ed appassionata diatriba sulla caccia – prosegue il relatore – il testo in esame rappresenta tuttavia un apprezzabile tentativo di rendere compatibili due mondi che sembrano diametralmente e culturalmente opposti. Vi sono sicuramente alcuni aspetti della normativa che meritano di essere rivisti, come il sistema delle sanzioni,

alla luce delle puntuali osservazioni formulate dalla 2^a Commissione permanente; anche l'esclusione della caccia col falco e la definizione dell'associazionismo venatorio meritano maggiore riflessione. Conclusivamente, il relatore sottolinea che uno degli intenti fondamentali della normativa è proprio quello di conseguire l'obiettivo di un'adeguata tutela naturalistica compatibile con l'esercizio dell'attività venatoria.

Dopo che il senatore BOATO ha fatto presente l'utilità di poter disporre con la massima celerità dei resoconti stenografici delle sedute dedicate ai disegni di legge sulla caccia, la Commissione concorda di rinviare il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

Citaristi ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere (280)

Boato ed altri: Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua (1882)

Zanella ed altri: Legge-quadro in materia di cave e torbiere (2451)
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente PAGANI fa presente che il relatore, senatore Cutrera, ha chiesto un breve rinvio dell'esame dei disegni di legge in titolo, per portare a conoscenza dei componenti del Comitato ristretto ulteriori modifiche al testo da lui elaborato.

Concorda la Commissione.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente PAGANI annuncia che la seduta pomeridiana, già prevista per domani 10 luglio 1991, alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

MARTEDÌ 9 LUGLIO 1991

Presidenza del Presidente
MARZO

La seduta inizia alle ore 15.

**ESAME DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTO DELL'ENTE AUTONOMO
MOSTRA D'OLTREMARE**

Il Presidente MARZO invita il senatore Covello a svolgere la sua relazione.

Il senatore COVELLO, relatore, ricorda che per la seconda volta riferisce sui programmi pluriennali dell'Ente Autonomo Mostra d'Oltremare contenuti nella relazione programmatica 1990-1993. Il 20 giugno scorso è stata ascoltata la relazione del presidente Federico, che nell'illustrare le linee essenziali di programmi per il quadriennio 1990-1993, ha sollevato una serie di problemi che meritano ogni doverosa attenzione ed una ancor più doverosa risposta nell'ambito dei poteri di controllo e di indirizzo della Commissione.

Prima di entrare nel merito dei programmi desidero rimarcare una questione pregiudiziale, circa i tempi di esame dei programmi degli enti delle partecipazioni statali da parte della Commissione: essi sono troppo lontani da quelli della presentazione dei programmi stessi al Parlamento con la conseguenza che gli Enti proseguono le loro attività operative ed elaborano i nuovi programmi pluriennali quando ancora questa Commissione non si è pronunciata sui programmi precedenti. Questa osservazione gli appare ancor più veritiera ascoltando la relazione del presidente e andando ad approfondire la Relazione programmatica 1990-1993 a confronto con quella precedente e con le prime informazioni sulla Relazione programmatica 1991-1994 che gli Enti sono tenuti a presentare al Ministero delle partecipazioni statali il 30 aprile di ogni anno. Appare così con tutta chiarezza, una serie di sovrapposizioni o divaricazioni tra previsioni programmatiche e attuazioni dei programmi che assumono una valenza sostanziale al di là di quella semplicemente procedurale. Cosicché la Commissione, a fronte

di rilievi che nel caso specifico vengono sollevati circa la difficoltà di realizzare i programmi per i denegati e mancati flussi finanziari o per i ritardi nell'emanazione del nuovo Statuto dell'Ente, non si trova nelle condizioni ideali per esercitare pienamente le proprie funzioni nei confronti del Governo ed in particolare del Ministero delle partecipazioni statali per porre riparo ad una situazione chiaramente negativa ed in contrasto con i pareri espressi in precedenza da questa Commissione nel maggio del 1955, nel giugno dell'89 ed ad agosto del 1990. Di tutto ciò ritiene si debba tener conto nello schema di parere che la Commissione approverà nella prossima settimana.

Al fine di favorire un giudizio conclusivo corrispondente alle reali esigenze dell'EAMO in un contesto problematico e difficile, desidero richiamare all'attenzione della Commissione i dati essenziali alla Relazione programmatica, rilevando, in via pregiudiziale, che essa appare conforme con le linee strategiche che l'Ente si è dato nel periodo 1987/88 e con i pareri favorevoli espressi da questa Commissione negli anni precedenti. Il programma pluriennale 1990-1994 prevede infatti investimenti globali per 450 miliardi nei quattro anni con una previsione annuale pari a 87 miliardi nel 1990, 102 nel 1991, 125 nel 1992 e 130 nel 1993.

La maggior parte degli investimenti è finalizzata ad immobilizzazioni tecniche e più precisamente al recupero - ristrutturazione - ricostruzione ex novo di edifici; di strutture e infrastrutture del complesso immobiliare dell'Ente, tutte indicate con i relativi stati progettuali, i conti e le destinazioni nel prospetto analitico allegato alla Relazione programmatica. Nello stesso capitolo terzo della Relazione vengono individuate le coperture finanziarie - indicate poi nella tabella quattro unitamente ai fabbisogni - per realizzare le opere: 169 miliardi nei quattro anni a carico dei fondi di dotazione ordinari e di quelli dei programmi aggiuntivi; 178 miliardi come contributi per impianti a carico della legislazione per il Mezzogiorno e di altre leggi nazionali ed europee, 96 miliardi come mezzi propri dell'Ente. L'Ente ha poi ripartito, in via previsionale, i mezzi finanziari e i conseguenti investimenti in tre aree omogenee di attività (107 miliardi nel comparto fieristico-espositivo, 97 in quello turistico-congressuale e 96 in quello culturale, di spettacolo e sportivo), anche allo scopo di prefiggere e delimitare le competenze e le funzioni delle ipotizzate costituendi società operative non appena sarà emanato il nuovo Statuto. Le rimanenti somme sono state destinate ad investimenti aggiuntivi, secondo le indicazioni delle leggi finanziarie dell'88, dell'89 e del 90 nonchè allo svolgimento di funzioni comuni sia per la gestione unitaria che per l'altra direzione.

I risultati economici e gli incrementi occupazionali derivanti dalla realizzazione dei programmati investimenti sono esposti nella relazione programmatica. Accanto a questi dati previsionali di investimenti - validi se si verificano le ipotizzate coperture finanziarie - vi è nella Relazione programmatica una chiara ed analitica illustrazione della situazione in atto al 30 aprile 1990 dalla quale emerge che l'Ente non ha potuto realizzare se non in piccola parte, nell'anno precedente (1989) gli investimenti programmati per la mancata assegnazione di mezzi finanziari sufficienti.

Confrontando infatti i dati quantitativi degli investimenti effettuati e di quelli programmati risulta un divario notevole, tale da svuotare in concreto gli ambiziosi obiettivi di rilancio e di sviluppo dell'Ente, sui quali tutti avevano concordato: l'EAMO, il Ministero delle partecipazioni statali, il CIPE e questa Commissione il 12 maggio 1988 con il primo parere sulla prima Relazione programmatica.

Sull'argomento di fondo che riguarda la situazione attuale dell'Ente e le sue prospettive future, il presidente dell'EAMO nel suo intervento ha avanzato alcune proposte ben definite:

a) impegno a contenere i programmi futuri in dimensioni più ridotte (per il 1991-1994 ha già indicato in 300 miliardi invece che in 450 gli investimenti complessivi);

b) un forte intervento dello Stato con l'assegnazione di specifici fondi di dotazione ordinari e di quelli aggiuntivi per i programmi nel Mezzogiorno, ipotizzati complessivamente in lire 109 miliardi;

c) l'emanazione della nuova disciplina giuridica a legislazione vigente, anche in considerazione che la delega *ad hoc* contenuta nella legge-quadro per gli enti fieristici è ancora ferma alla Camera dei deputati nella competente Commissione.

Si dichiara d'accordo con il Presidente Federico quando sostiene che questo nuovo strumento giuridico, liberando l'Ente da vincoli troppo rigidi e storicamente superati, potrà consentire una maggiore flessibilità gestionale improntata a criteri imprenditoriali con possibilità di costituire le 3 società operative per le 3 aree omogenee e di ricorrere a forme diverse di finanziamento. La situazione peculiare dell'EAMO così come emerge dalla Relazione programmatica e dall'intervento del presidente in sede di audizione merita, ogni doverosa attenzione ed una ancor più doverosa sul piano istituzionale. A suo parere limitarsi a registrare una situazione critica e rinnovare i suggerimenti e gli indirizzi adottati negli anni precedenti potrebbe apparire riduttivo con il rischio di trovarci con gli stessi problemi quando nel 1991 si andrà ad esaminare la prossima Relazione.

L'opportunità di un più incisivo intervento della Commissione a sostegno dell'EAMO ed in particolare delle due istanze principali - un forte intervento dello Stato per gli investimenti e la emanazione del nuovo Statuto - nasce e si legittima per un motivo fondamentale che è lo stesso che ha indotto il Governo ed il Parlamento, nel 1987/88, a decidere l'inquadramento dell'Ente tra quelli operanti nell'ambito delle partecipazioni statali: recuperare, ristrutturare o ricostruire *ex* l'intero complesso immobiliare dell'Ente il cui patrimonio appartiene per l'85 per cento allo Stato. Il patrimonio, costituito da un parco di 700.000 mp nel quale furono costruiti edifici e strutture di notevole interesse urbanistico, architettonico e commerciale aveva subito gravi danni per la mancanza di ogni e qualsiasi intervento di sostegno da parte dello Stato con ulteriore degrado e danni per effetti del terremoto del 1980, come è stato continuamente ricordato in tutte le Relazioni programmatiche e nelle audizioni annuali innanzi a questa Commissione.

L'ipotesi programmatica iniziale prevedeva, a fronte di necessità finanziarie globali di circa 500 miliardi per il ripristino totale ed il rilancio delle attività dell'Ente, un primo intervento di 143 miliardi

negli anni dal 1987 al 1990, corretto ed incrementato negli anni successivi pari alla previsione maggiore, contenuta nella Relazione che stiamo esaminando, di 450 miliardi con la quale si intendeva - e s'intende - effettuare l'intero ripristino entro il 1994. Alla data odierna possono essere registrati investimenti per circa 90 miliardi che l'ente ha conseguito al di fuori dei canali specifici del sistema delle partecipazioni statali: fondi di dotazione e programmi aggiuntivi per il Mezzogiorno. Con questi mezzi finanziari sono stati effettuati investimenti - alcuni completati, altri in fase di cantiere, altri in fase d'appalto - su alcune strutture ed edifici compresi nei programmi pluriennali. Un'attività senza dubbio apprezzabile, soprattutto se si tiene conto che è stata condotta in un contesto statutario e regolamentare che è datato 1938 con lievi modifiche apportate nel 1948.

Ma tutto ciò non risolve e non affronta quello che è il problema di fondo dell'EAMO: ripristinare l'intero complesso per consentire il pieno e competitivo svolgimento dei compiti che la legge affida all'Ente come le fiere e esposizioni, le attività turistiche e congressuali, quelle della cultura, dello spettacolo e dello sport, per ognuna delle quali erano state realizzati edifici e strutture specifiche. Se all'Ente non verranno assegnati, come è avvenuto finora, fondi sufficienti per fare gli investimenti indispensabili, non potranno essere conseguiti risultati economici utili né incrementi occupazionali e utilità sociali per la città di Napoli e la sua area metropolitana.

Sottolinea quindi l'importanza del ruolo della Commissione che si trova a dover sciogliere questo dilemma: rilanciare e sviluppare l'EAMO, oppure lasciare irrisolti i suoi problemi nello stato in cui si trovavano subito dopo il terremoto ed al momento dell'ingresso nell'area delle partecipazioni statali. Non gli pare vi possano essere dubbi, allo stato attuale della normativa vigente, dell'orientamento prevalente dal Parlamento e degli indirizzi di politica economica del Governo per il ruolo delle partecipazioni statali nel Mezzogiorno, circa la validità delle scelte operate nel 1987/1988 dai ministeri competenti e da questa Commissione; così come non vi possono essere dubbi circa l'assoluta necessità di rendere concrete tali scelte invitando il Governo e per esso in particolare il Ministero delle partecipazioni statali di assegnare per l'anno in corso e quelli successivi e per i programmi proposti, fondi idonei a redimere i programmi stessi nelle sue varie articolazioni funzionali.

Il deputato PUMILIA, dopo aver espresso il suo apprezzamento e quello della democrazia cristiana per la relazione svolta dal collega Covello, sottolinea l'opportunità che venga salvaguardata e rilanciata l'attività dell'ente attraverso la concessione di nuovi finanziamenti in considerazione anche del ruolo che l'ente può svolgere nel quadro del rilancio economico di Napoli e di tutto il Mezzogiorno. Ritiene positivi i risultati finora ottenuti dall'ente malgrado l'inerzia del Governo nel favorire ed agevolare le iniziative di sviluppo dell'EAMO.

Il Presidente MARZO si dichiara d'accordo con il relatore sulla questione pregiudiziale sollevata e riguardante i tempi di esame dei programmi degli enti delle partecipazioni statali da parte della

Commissione bicamerale. Ritiene che tale aspetto debba essere inserito nei pareri sui programmi che la Commissione dovrà approvare nei prossimi giorni.

Dopo aver ricordato le ragioni per cui tale ente, che ha caratteristiche particolari legate alla sua storia, è entrato a far parte del sistema delle partecipazioni statali, rileva che l'EAMO, dopo il degrado subito negli anni passati, sta lentamente riorganizzandosi e ristrutturando il suo importante patrimonio immobiliare per poter sempre di più svolgere quella funzione, nei settori turistico e fieristico, di sviluppo non solo per la zona di Napoli ma di tutta l'area meridionale.

La seduta termina alle 16,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 LUGLIO 1991

215^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le poste e le telecomunicazioni Astone e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Zoso.

La seduta inizia alle ore 15.

Deputati Labriola ed altri: Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi (868-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Il presidente MURMURA, dopo aver illustrato le modifiche apportate al disegno di legge nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, suggerisce di esprimere parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

Trasformazione degli enti pubblici economici e dismissione delle partecipazioni pubbliche (2863)

(Parere alla 6^a Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Il relatore, senatore MAZZOLA, fatta presente la delicatezza della materia oggetto del provvedimento, suggerisce di rimetterne l'esame alla Commissione plenaria.

Concorda la Sottocommissione, deliberando altresì di richiedere alla Commissione di merito una proroga del termine per l'espressione del parere.

Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi (2396)

(Parere su testo ed emendamento alla 7ª Commissione: favorevole)

Il senatore GUIZZI illustra il disegno di legge, nonché l'emendamento, trasmesso dalla Commissione di merito. Soffermandosi in particolare sull'emendamento, che riformula interamente il provvedimento, il relatore dichiara di dividerne la finalità che, nello spirito di una delegificazione del settore – pienamente conforme ai più recenti indirizzi legislativi – gli appare improntata, assai opportunamente, a spirito pragmatico e sensibilità al principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Per questi motivi, il senatore Guizzi auspica l'espressione di un parere favorevole, per quanto di competenza.

La Sottocommissione conviene.

Nocchi ed altri: Istituzione delle Università interculturali. Trasformazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura per stranieri di Siena (2461)

Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2103), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge governativo e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Serafini ed altri

(Parere su emendamenti alla 7ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il presidente MURMURA, illustrati gli emendamenti ai disegni di legge, suggerisce di esprimere parere favorevole, raccomandando alla Commissione di merito di voler dare corso tempestivamente ad una normativa generale, finalizzata al riordino complessivo del settore.

Conviene la Sottocommissione, esprimendo pertanto parere favorevole all'unanimità, con la raccomandazione formulata dal relatore.

Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (2837), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il presidente MURMURA, dato conto del disegno di legge, propone di esprimere parere favorevole.

Concorda il senatore FRANCHI, il quale sottolinea comunque l'esigenza di addivenire quanto prima ad una riforma organica dell'Amministrazione delle poste, per consentirne il necessario miglioramento funzionale.

Dopo un breve intervento del presidente MURMURA (fa presente che la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati sta esaminando il disegno di legge n. 3805, appunto finalizzato alla riforma dell'amministrazione delle poste), la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, con l'osservazione del senatore Franchi.

Boato ed altri: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575)

Serri: Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803)

Berlinguer ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645)

Scevarolli ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086)

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il presidente MURMURA illustra congiuntamente i provvedimenti, proponendo di esprimere parere favorevole, invitando la 13ª Commissione permanente a voler trasmettere il testo unificato, che sarà eventualmente predisposto.

Concorda il senatore FRANCHI.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, con la osservazione del relatore.

La seduta termina alle ore 15,30.

BILANCIO (5°)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 9 LUGLIO 1991

239ª Seduta*Presidenza del Senatore*
CORTESE*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Susi.**La seduta inizia alle ore 15,45.*

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria (2898)

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente CORTESE, osservando che si tratta del nuovo decreto-legge in materia di applicazione dell'IVA, tasse relative ai trasferimenti di titoli e valori e disposizioni concernenti l'amministrazione finanziaria, sulla cui precedente versione la Commissione ha di recente già espresso un parere in parte favorevole, in parte contrario.

La norma su cui vi è stata la contrarietà per assenza della copertura finanziaria è quella dell'articolo 6 del testo in esame, che rinnova l'autorizzazione di spesa di 130 miliardi per il solo 1991 per una serie di attività e forniture dell'Amministrazione delle finanze che probabilmente comporta attività che non si limitano al solo 1991, come prevede la copertura. Tra l'altro, anche il costo di questo articolo 6 sembra sottostimato: basti considerare che, come si evince dalla relazione tecnica, uno degli scopi è quello di utilizzare consorzi per l'assunzione di 7.000 unità. Si tratta poi di autorizzare anche la costituzione di una banca-dati per l'osservatorio delle entrate e i collegamenti con i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e della Banca d'Italia. I 130 miliardi preventivati come costo nel testo del decreto non trovano una illustrazione completa nella relazione tecnica, la quale, ad esempio, omette di quantificare gli oneri connessi per la banca dati. Sarebbe quindi opportuno chiedere un'integrazione della relazione tecnica per verificare la quantificazione degli oneri per tutte le lettere di questo

articolo 6 di cui non vi è una specificazione nella relazione tecnica, e cioè essenzialmente per le lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) ed *m*), considerato che le prime tre lettere - *a*), *b*) e *c*) - assorbono tutto l'onere complessivo di 130 miliardi.

Quanto alle restanti parti del decreto, occorrerebbe conoscere per l'articolo 3, comma 2, a quanto ammontano i residui sul capitolo 6910, relativo appunto ai compensi da corrispondere agli esattori. Al riguardo, appare strana l'indicazione nella norma di cui al comma 2 di residue disponibilità non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 1990: trattandosi di residui propri o si ha un atto di impegno o le disponibilità non possono costituire residuo. Quanto meno la norma appare formulata in maniera poco precisa sotto il profilo tecnico. Rimane comunque la questione di conoscere l'ammontare di tali residui.

Quanto poi al comma 10 dell'articolo 3, sulla cui precedente versione era stato fornito un parere di nulla osta, rimane la constatazione che il capitolo 6910 è di natura obbligatoria.

Un'altra norma che desta perplessità è l'articolo 8, che utilizza per la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1 una quota-parte delle maggiori entrate connesse alle variazioni delle imposte sui prodotti petroliferi. Su questo tema si ricorda che l'orientamento della Commissione non è univoco: in alcuni casi è stata decisa una posizione contraria per assenza della copertura finanziaria, per violazione dell'articolo 2 della legge finanziaria, in altri casi è stato fornito un parere favorevole, come per quanto concerne l'ultima versione dell'emendamento in materia di autotrasporto, approvato in Assemblea nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2809.

Comunque il problema principale riguarda l'articolo 6, su cui - ricorda - è stato già fornito un parere contrario per assenza della copertura finanziaria, e l'articolo 8, su cui si tratta di decidere quale atteggiamento adottare.

Il sottosegretario SUSI precisa che la relazione tecnica è riferita erroneamente, per quanto riguarda l'articolo 6, alle lettere *a*), *b*) e *c*), mentre in realtà essa riguarda la quantificazione dell'intero articolo. Tale articolo inoltre costituisce spesa *una tantum*, relativa esclusivamente all'anno 1991.

Il presidente CORTESE, dopo aver ricordato che il Tesoro si è dichiarato favorevole al provvedimento, propone di condizionare il parere alla precisazione che la spesa di cui al citato articolo 6 debba avere carattere *una tantum* e si riferisca esclusivamente all'anno 1991.

Il senatore DELL'OSSO si dichiara contrario all'articolo 6, rilevando che la compilazione della relazione dianzi svolta è basata su presupposti erronei.

La Sottocommissione concorda quindi con la proposta del presidente CORTESE circa l'articolo 6.

Il senatore SPOSETTI propone di esprimere un parere contrario, per mancanza di copertura, sull'articolo 8.

Su proposta del sottosegretario SUSI la Sottocommissione concorda conclusivamente di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di ottenere dal Governo gli opportuni chiarimenti, con particolare riferimento agli articoli 3 e 8.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, recante misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (2900), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente CORTESE, la Sottocommissione concorda di trasmettere parere favorevole.

Iniziative scolastiche ed interventi educativi in favore delle comunità italiane all'estero (1731)

Nocchi ed altri: Riordinamento e riforma delle istituzioni e delle attività scolastiche e formative italiane all'estero (2637)

(Parere alle Commissioni riunite 3^a e 7^a su testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Riferisce il senatore DELL'OSSO ricordando che è pervenuto dalla Commissione di merito un nuovo testo, con relative coperture finanziarie. Data la limitatezza dell'onere del provvedimento propone l'espressione di un parere favorevole.

Il presidente CORTESE osserva che, prima di esprimere una valutazione, è indispensabile l'aggiornamento della relazione tecnica rispetto a quella iniziale allegata al disegno di legge governativo. Ricorda inoltre che il Tesoro concorda con tale proposta e fa presente che occorre abrogare la legge 3 marzo 1971, n. 153, i cui fondi sono utilizzati per la copertura finanziaria del testo in esame. La clausola di copertura, di cui all'articolo 16, va modificata come segue: «1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1992 e 1993 dell'accantonamento «Riforma della legge n. 153 del 1971, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno finanziario 1991.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Il Tesoro ritiene poi che l'attuale contingenza della finanza pubblica comporti la necessità di valutare l'opportunità di dare ulteriore corso al provvedimento.

Il senatore SPOSETTI si dichiara favorevole al testo unificato e contrario alla richiesta della relazione tecnica.

La Sottocommissione delibera quindi, a maggioranza, di richiedere al Governo la relazione tecnica e l'esame è conseguentemente rinviato.

Insegnamento di lingue straniere ai militari in servizio di leva (2622)

(Parere alle Commissioni riunite 4ª e 7ª. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente CORTESE, facendo presente che il disegno di legge verte in tema di insegnamento delle lingue straniere ai militari di leva. Premesso che dai dati contenuti nella relazione tecnica sembrerebbe desumersi che, con il finanziamento a disposizione si potrebbero tenere corsi per non più di 63.950 militari l'anno, ma che comunque non dovrebbero sorgere problemi, poichè il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che i corsi sono istituiti «nei limiti degli stanziamenti di bilancio», occorre far presente che, per quanto riguarda la copertura, essa è operata sull'accantonamento proprio di fondo globale corrente della finanziaria 1991.

Motivo di attenzione dovrebbe derivare invece dall'articolo 2 che concerne l'utilizzazione di personale docente delle scuole per l'insegnamento, stabilendo anche l'assunzione di docenti non di ruolo. Tale norma potrebbe causare l'espansione del noto fenomeno del precariato, ovvero in caso di utilizzazione di personale di ruolo, potrebbe creare vacanze negli organici delle scuole.

Il comma 7 del medesimo articolo prevede la possibilità di amministrare i fondi relativi alle spese per l'insegnamento presso i Provveditorati agli studi in regime di contabilità speciale.

Il Servizio del bilancio ha trasmesso un rapporto di verifica in base al quale si desume che l'onere a regime non è quantificabile, potendo variare in misura considerevolmente elevata.

Il senatore DELL'OSSO si dice contrario alla possibilità, contenuta nel provvedimento, di assumere nuovo personale docente: in tal modo si amplia l'area del precariato e si favoriscono assunzioni difficilmente controllabili.

Su proposta del senatore SPOSETTI, la Sottocommissione concorda di rinviare il provvedimento per un approfondimento.

Il presidente CORTESE avverte che occorre concludere la seduta a causa dei concomitanti lavori di Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 LUGLIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Aliverti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria (2898): *parere favorevole.*

ERRATA CORRIGE

Nel 714° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di giovedì 4 luglio 1991, relativamente alla seduta della 13^a Commissione permanente (Territorio, Ambiente, Beni ambientali), a pagina 57, al 20° rigo, sostituire il nome: «Golfari» con il seguente: «Bosco»

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 10 luglio 1991, ore 14,30

Seguito dell'esame dell'atto di citazione proposto dal dottor Beria di
Argentine contro il senatore Sirtori

Autorizzazioni a procedere

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Innamorato (*Doc. IV, n. 98*).

Verifica dei poteri

Sostituzione del senatore Roberto Cassola.

COMMISSIONI 2ª e 3ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)

(3ª - Affari esteri, emigrazione)

Mercoledì 10 luglio 1991, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e la esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il

20 maggio 1980, e della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette Convenzioni, nonché della Convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970 (2061).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 10 luglio 1991, ore 9 e 15

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1991 (2892).
- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1990 (2893).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINUCCI MARIANI. - Modificazioni alla legge 5 marzo 1977, n. 54, recante disposizioni in materia di giorni festivi; ripristino della festività del 2 giugno (203).
- GUALTIERI ed altri. - Modifica alla legge 5 marzo 1977, n. 54, per il ripristino della festività nazionale del 2 giugno (2310).
- BOLDRINI ed altri. - Modifiche della legge 5 marzo 1977, n. 54, e ripristino della festività nazionale del 2 giugno (2360).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati MARTINAZZOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- AZZARÀ ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67 e 7 agosto 1990, n. 250, contenenti provvidenze a favore della editoria (2624).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputati LABRIOLA ed altri. - Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione (2829) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- BERTOLDI ed altri. - Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. (379).

III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, recante misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (2900) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati BORTOLAMI ed altri. - Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) (2197) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 10 luglio 1991, ore 11

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Riordinamento del Ministero degli affari esteri (2025).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 10 luglio 1991, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Norme sugli organi del servizio della leva militare (2836).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Programma di ammodernamento pluriennale dei mezzi della Marina militare relativo all'esercizio del diritto di opzione per l'acquisizione di due cacciamine classe Lerici.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 10 luglio 1991, ore 15,30

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375-233-1020-1679 e 1879-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione in data 22 maggio 1991*).

Affari assegnati

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1992-1994 (*Doc. LXXXIV, n. 4*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 10 luglio 1991, ore 9,30 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria (2898).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Trasformazione degli enti pubblici economici e dismissione delle partecipazioni pubbliche (2863).
- CARIGLIA ed altri. - Privatizzazione di aziende pubbliche e riordino delle partecipazioni statali (885).
- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340-bis) *(risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 luglio 1990, degli articoli da 5 a 11 del disegno di legge n. 1340)*.
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico (2320).
- FORTE ed altri. - Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate (2381).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOSSI BRUTTI ed altri. - Autorizzazione alla vendita di due immobili siti nei comuni di Perugia e di Umbertide da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (2613).
- BEORCHIA. - Modificazione dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, concernente il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di alcuni beni già appartenenti al demanio idrico (2695).

- BEORCHIA ed altri. - Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni per la costituzione dei fondi di dotazione (1826).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUFFINO ed altri. - Liquidazione di indennizzi e contributi per beni abbandonati o danneggiati nei territori già italiani attualmente sotto la sovranità jugoslava (287).
- CALVI ed altri. - Indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero (1122).
- AGNELLI Arduino. - Modifica del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1130).
- AGNELLI Arduino ed altri. - Modifica della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1786).
- Modifica del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1932).
- DE CINQUE ed altri. - Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (1995).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Misura degli interessi da corrisondersi da parte degli istituti ed aziende di credito sulle giacenze dei fondi anticipati dallo Stato o dagli enti pubblici per interventi nei diversi settori economici (2690).
- Modifica dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in materia di idoneità al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza (2807) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati SERRENTINO ed altri. - Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a Campione d'Italia (2614) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e

funzionale della Direzione generale degli istituti stessi (868-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Labriola ed altri; d'Amato Luigi ed altri).*

- Deputati MANCINI Vincenzo ed altri. - Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra (2877) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*
-

ISTRUZIONE (7°)

Mercoledì 10 luglio 1991, ore 9

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore (1576).
- VESENTINI ed altri. - Provvedimenti per il diritto allo studio universitario (2113).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- NOCCHI ed altri. - Istituzione delle Università interculturali. Trasformazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2461).
- Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2103) *(Testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Serafini Anna Maria ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati).*

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi (2396).
- VALIANI ed altri. - Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede a Milano (2566)
- Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico (2843).
- Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (2851) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

- Deputati MASINI ed altri. - Modifica dell'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per l'insegnamento nelle scuole materne (1916) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Discussione del disegno di legge:

- MARGHERITI ed altri. - Modifiche ed integrazioni all'articolo 3-bis della legge 13 giugno 1966, n. 543, istitutiva della Facoltà di scienze economiche e bancarie presso l'Università di Siena (2653).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)
- MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
- MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
- GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).
- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812).
- MEZZAPESA. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343).
- e delle connesse petizioni n. 10 e n. 269.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9°)

Mercoledì 10 luglio 1991, ore 16

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle risorse idriche in agricoltura: audizione dei rappresentanti della Federgasacque, dell'Associazione nazionale delle bonifiche e dell'Istituto di ricerca sulle acque.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 10 luglio 1991, ore 9 e 15,30

In sede deliberante

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- FONTANA Elio. - Incentivi per l'industria, l'artigianato e il terziario (42).
- SCEVAROLLI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione presso le piccole imprese industriali ed artigiane manifatturiere (111).
- CITARISTI ed altri. - Agevolazioni alle piccole e medie imprese (279).
- BENASSI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato (699).
- BENASSI ed altri. - Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva (700).
- BOZZELLO VEROLE ed altri. - Modifiche del regime del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (1390).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- ZITO ed altri - Nuova disciplina per l'inquadramento del personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani (174-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FOSCHI ed altri. - Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186).

II. Esame del disegno di legge:

- CARDINALE ed altri. - Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione della offerta turistica (2656).

*In sede consultiva***I. Esame congiunto dei disegni di legge:**

- CARIGLIA ed altri. - Privatizzazione di aziende pubbliche e riordino delle partecipazioni statali (885).
- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340-bis) (*Stralcio degli articoli da 5 a 11 del disegno di legge n. 1340, deliberato dall'Assemblea nella seduta dell'11 luglio 1990*).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico (2320).
- FORTE ed altri. - Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate (2381).
- Trasformazione degli enti pubblici economici e dismissione delle partecipazioni pubbliche (2863).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CITARISTI ed altri. - Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere (280).
- BOATO ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua (1882).
- ZANELLA ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere (2451).

III. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1991 (2892).
 - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1990 (2893).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 10 luglio 1991, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputati MANCINI Vincenzo ed altri. - Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro) (2839) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LIPARI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori (1015).
- COVI ed altri. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, e nuova disciplina dell'assistenza erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (1348).
- FILETTI ed altri. - Nuova disciplina in tema di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (2365).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 10 luglio 1991, ore 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- ZUFFA ed altri. - Progetti per la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore (2826)
 - Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose (2850) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 10 luglio 1991, ore 9

In sede redigente

Seguito discussione congiunta dei disegni di legge:

- BOATO ed altri. - Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575).
- SERRI ed altri. - Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803).
- BERLINGUER ed altri. - Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvato dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645).
- SCEVAROLLI ed altri. - Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086).
- Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 431 attinente ai suddetti disegni di legge.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DEGAN ed altri. - Norme-quadro in materia di speleologia (1026).
- GUZZETTI ed altri. - Norme in materia di speleologia (2727).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CITARISTI ed altri. - Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere (280).
 - BOATO ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua (1882).
 - ZANELLA ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere (2451).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 10 luglio 1991, ore 15

Parere, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge:

- Atto Senato n. 2740 recante: «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese».
 - Audizione dei Presidenti delle Giunte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano sui problemi di revisione dell'ordinamento delle Regioni a statuto speciale in relazione ai progetti di riforma del titolo V della Costituzione.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

Mercoledì 10 luglio 1991, ore 14,30

Osservazioni su provvedimenti legislativi

Esame dei seguenti atti:

- Regolamentazione del sistema italiano di certificazione di garanzia e di qualità (Atto Senato n. 2801).
 - Modifiche alla struttura e alle funzioni della società finanziaria pubblica «Gestioni e partecipazioni industriali (GEPI Spa)» (Atto Senato n. 2716).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle Partecipazioni statali

Mercoledì 10 luglio 1991, ore 9,30

Esame del programma pluriennale di intervento dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Mercoledì 10 luglio 1991, ore 9

- Audizione dell'ammiraglio Fulvio Martini, nella qualità di ex Direttore del SISMI.
 - Comunicazioni del Presidente.
-